

CHIARA SALAMONE
(a cura di)

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
[aprile - giugno 2012]**

2012 – 2.4

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale



Direzione scientifica: *Rosario Sapienza*

Coordinamento redazionale: *Elisabetta Mottese*

Redazione: *Adriana Di Stefano, Federica Antonietta Gentile, Giuseppe Matarazzo*

Hanno collaborato a questa uscita: *Federica Amara, Rosanna Belfiore, Alessandro Coci, Adriana Di Stefano, Marco Galati, Eleonora Litrico, Giuseppe Matarazzo, Claudio Patti, Giuliana Quattrocchi, Chiara Salamone*

Volume chiuso nel mese di settembre 2012

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale è on line*

<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

ISSN 1973-3585

Cattedra di Diritto Internazionale

Via Gallo, 24 - 95124 Catania

Email: risorseinternazionali@lex.unict.it - Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

- Tel: 095.230857 - Fax 095 230489

SOMMARIO

- Articolo 3 + Articolo 5 + Articolo 6
- Articolo 3 + Articolo 5 + Articolo 6 + Articolo 8
- Articolo 3 + Articolo 6
- Articolo 3 + Articolo 6 + Articolo 8
- Articolo 3 + Articolo 6 + Articolo 9
- Articolo 5 + Articolo 6
- Articolo 5 + Articolo 6 + Articolo 8
- Articolo 5 + Articolo 6 + Articolo 13
- Articolo 6
- Articolo 6 + Articolo 2
- Articolo 6 + Articolo 5
- Articolo 6 + Articolo 13
- Articolo 6 + Articolo 38
- Articolo 6 + Articolo 1 Protocollo n. 1
- Articolo 6 + Articolo 2 Protocollo n. 4
- Articolo 8
- Articolo 9
- Articolo 10
- Articolo 1 Protocollo n. 1
- Articolo 3 Protocollo n. 1

Articolo 3 + Articolo 5 + Articolo 6

- 1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Solovyevy c. Russia*, ricorso n. 918/02, sentenza del 24 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110683>

I ricorrenti, sigg. Mikhail e Vladimir Viktorovich Solovyevy, due fratelli residenti a Yekaterinburg (Russia), furono arrestati nel mese di ottobre 2000 per il reato di sequestro di persona (*unlawful restriction of liberty*). Il sig. Vladimir Solovyev, inoltre, fu arrestato per il reato di omicidio colposo e fu condannato ad un anno di reclusione nel mese di giugno 2003. Mikhail Solovyev fu liberato nel 2001 e i procedimenti penali nei suoi confronti si conclusero nel mese di giugno 2003. Invocando l'art. 5 § 4 della Convenzione i due ricorrenti hanno denunciato la violazione del diritto di difesa nel corso delle udienze nelle quali si sarebbe dovuto decidere sul loro *status libertatis*. Inoltre, invocando l'art. 6 § 1 della Convenzione, essi hanno denunciato la durata eccessiva dei procedimenti istaurati nei loro confronti. Infine, Vladimir Solovyev ha eccepito la violazione dell'art. 3 della Convenzione a causa delle terribili condizioni in cui versavano le prigioni in cui aveva scontato la custodia cautelare. La Corte ha rilevato che il diritto di un soggetto detenuto di essere ascoltato di persona o per mezzo del proprio difensore costituisce una garanzia fondamentale in caso di applicazione di misure restrittive della libertà (*Kampanis c. Grecia*, ricorso n. 17977/91, sentenza del 13 luglio 1995 e *Allen c. Regno Unito*, ricorso n. 18837/06, sentenza del 30 marzo 2010). Nel corso dell'udienza del 17 ottobre 2000 per la prima volta il rappresentante della pubblica accusa ha rilevato il rischio che l'imputato, se lasciato in libertà, avrebbe potuto interferire con il regolare svolgimento del procedimento e su questo punto il ricorrente non ha mai potuto confrontarsi con il proprio difensore. Inoltre, la Corte ha sottolineato che, in procedimenti come quello in esame, la decisione concernente lo *status libertatis* dell'imputato deve essere assunta in tempi brevi, pertanto è fondamentale non solo garantire che il difensore sia presente al momento dell'udienza riguardante la detenzione preventiva, ma anche e soprattutto riconoscere all'imputato il diritto di far valere i propri argomenti anche nel successivo procedimento d'appello. Nel caso di specie, l'imputato non ha avuto la possibilità di presenziare al

procedimento d'appello e la sua difesa è stata rappresentata solo dal suo avvocato. La presenza di quest'ultimo, tuttavia, non è stata considerata sufficiente a garantire il rispetto del principio della parità delle armi fra accusa e difesa, dal momento che non è stata fornita alcuna spiegazione in ordine al divieto per l'imputato di presenziare all'udienza. Eppure, la presenza del ricorrente sarebbe stata quanto mai opportuna, avendo l'udienza ad oggetto proprio la decisione sulla personalità dello stesso e sulla condotta serbata nel corso delle indagini. Per questa ragione, la Corte ha ritenuto che vi sia stata violazione dell'art. 5 § 4 della Convenzione.

Inoltre, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che il procedimento in questione è durato approssimativamente quattro anni e che le autorità nazionali non hanno fornito alcuna spiegazione in merito a tale ritardo; pertanto, è stata riscontrata la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione, dal momento che la durata del processo non è stata considerata ragionevole. Infine, la Corte ha ritenuto sussistente la condizione di sovraffollamento denunciata dal ricorrente e ha rilevato la violazione dell'art. 3 della Convenzione, dal momento che il governo russo non ha prodotto alcuna prova contraria e che dette condizioni sono state confermate da un altro soggetto detenuto nelle medesime prigioni nello stesso periodo del ricorrente.

M.G.

Articolo 3 + Articolo 5 + Articolo 6 + Articolo 8

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Idalov c. Russia*, ricorso n. 5826/03, sentenza del 22 maggio 2012

[http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{\"fulltext\":\[\"idalov\"\],\"itemid\":\[\"001-110986\"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{\)

La Corte condanna la Russia in relazione alle modalità e condizioni con cui è stata applicata una misura cautelare detentiva, nonché per la sua eccessiva durata.

Il ricorrente è un cittadino russo, Timur Idalov, che, al momento della sentenza, si trova in stato di detenzione, per una condanna penale, presso il

carcere di Tavda. Arrestato per il sospetto di un rapimento, fu messo in custodia cautelare in data 11 giugno 1999 e fu formalmente accusato dopo una settimana. Nel luglio 2001, dopo una serie di ripetute estensioni della misura cautelare, fu liberato su cauzione. Nello stesso mese, il caso fu sottoposto alla Corte distrettuale di Mosca. Nell'ottobre 2002, quest'ultima ordinò una nuova carcerazione preventiva per il ricorrente. Durante la prima udienza del processo (settembre 2003), il ricorrente venne allontanato dall'aula per comportamento scorretto. Solo dopo altre cinque udienze, la fine dell'esame delle prove e la presentazione delle richieste delle parti, il ricorrente fu riammesso in aula per una dichiarazione finale. Nella sentenza di primo grado (novembre 2003), la Corte distrettuale lo ha condannato a 15 anni di reclusione per rapimento, estorsione e acquisto e possesso illegale di armi e droga. Con la sentenza di secondo grado (maggio 2004), la pena è stata ridotta a 10 anni di reclusione, essendo stato escluso l'acquisto e il possesso di droga, per insufficienza di prove.

La Grande Camera, all'unanimità, ritiene che, in relazione al trattamento del ricorrente e con specifico riferimento alla custodia cautelare in un carcere di Mosca, avvenuta tra l'ottobre 2002 e il novembre 2003, nonché in relazione alla detenzione presso la stessa struttura nel dicembre 2003, dopo la sentenza di primo grado, siano state poste in essere diverse violazioni della Convenzione, ai danni del ricorrente, il quale, in particolare, veniva tenuto, per 23 ore al giorno, all'interno di celle estremamente sovraffollate ed in pessime condizioni igieniche. Infatti, la Corte, accogliendo gran parte delle istanze di Idalov, constata una duplice violazione dell'art. 3, una triplice violazione dell'art. 5, nonché una violazione dell'art. 6 ed una dell'art. 8 cedu.

E' da notare, innanzitutto, l'attenzione che la Corte riserva all'applicazione dell'art. 5, compiendo un importante giudizio di bilanciamento tra le esigenze cautelari e il diritto alla libertà e sicurezza personali. Dapprima, essa si sofferma sull'eccessiva durata (tredici mesi) della detenzione cautelare: se i sospetti gravi e le valutazioni sul pericolo di interferenza con le indagini possono, in un primo tempo, aver giustificato gli ordini di custodia, non convincono affatto le motivazioni che hanno indotto ad una così lunga estensione della misura, specialmente se si considera il comportamento globale del soggetto ed il quadro delle sue relazioni sociali e familiari. Viene pertanto rilevata una violazione dell'art. 5 § 3, poiché la celerità e il termine ragionevole ivi prescritti non sono stati sufficientemente presi in considerazione, con conseguente pregiudizio per il diritto alla libertà del

ricorrente. Inoltre, la Corte trova ingiustificata la lentezza con cui sono stati esaminati i cinque ricorsi contro gli ordini di custodia cautelare e gestite le rispettive udienze: viene, pertanto, rilevata anche una violazione dell'art. 5 § 4, per mancanza di una pronta valutazione sulla legittimità della detenzione. Ancora, viene constatata un'ulteriore violazione della stessa disposizione, a causa dell'ingiustificata assenza dall'aula del soggetto, nelle cinque udienze d'appello suddette, cosa che, come bene osserva la Corte, ha pregiudicato l'effettività dei ricorsi in questione.

Inoltre, l'allontanamento del ricorrente dall'aula del tribunale e la sua esclusione dal procedimento penale, specialmente durante la fase di acquisizione e d'esame delle prove, comporta, secondo la Corte, anche una violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. c e d; l'esclusione dal processo avrebbe potuto, in qualche misura, essere compensata solo da un'adeguata e attenta riconsiderazione dell'intera questione in appello, ma così non è stato.

Successivamente, viene anche riscontrata una violazione dell'art. 8, poiché, durante la detenzione dopo la condanna, alcuni funzionari dell'amministrazione penitenziaria avevano aperto due lettere indirizzate al ricorrente e provenienti dalla stessa Corte di Strasburgo.

In merito all'art. 3, la Corte, come accennato, ne accerta la violazione sotto un duplice aspetto: da un lato, con riguardo alle condizioni della detenzione cautelare, nel periodo sopra menzionato, presso un carcere moscovita; dall'altro, in relazione alle condizioni degli spostamenti (piuttosto lunghi) da e verso il palazzo di giustizia, dove si celebrava il processo, nonché alle condizioni di detenzione nelle celle dello stesso palazzo, durante le udienze. In entrambe le circostanze, la Corte rileva essere stati imposti trattamenti inumani e degradanti. Dopo una breve ricognizione degli ormai consolidati principi generali in materia, la Corte si sofferma nella valutazione del caso e nell'applicazione di quei principi. Così, con riguardo alla detenzione cautelare nel carcere di Mosca, si evidenzia che già in passato la Corte si è occupata di casi simili, avvenuti proprio nella struttura in questione, molti dei quali si sono conclusi con l'accertamento di violazioni dell'art. 3. Da un punto di vista probatorio, poi, la Corte osserva che in un caso come quello in esame può non essere richiesta una rigorosa applicazione del principio *affirmanti incumbit probatio*, poiché solo il governo convenuto può avere accesso ad importanti informazioni, idonee a dare fondamento o meno alle asserzioni del ricorrente: ove il governo mancasse di fornire tali informazioni, senza adeguate giustificazioni, si potrebbe considerare fondato quanto affermato dal

ricorrente, sulla base di chiare ed inconfutabili inferenze e presunzioni di fatto (si veda *Abmet Ozkan e altri c. Turchia*, ricorso n. 21689/93, sentenza del 6 aprile 2004). Quindi, in presenza di elementi probatori inconsistenti e contraddittori, forniti dalla Russia, la Corte considera credibile il denunciato sovraffollamento dei detenuti (almeno 35 persone per cella), constatando che i fatti in esame costituiscono un trattamento inumano e degradante, in contrasto con l'art. 3. Infine, con simili argomentazioni, la Corte rileva un'ulteriore violazione dell'art. 3, in merito alle condizioni di trasporto dei detenuti da e verso il palazzo di giustizia (in particolare, inadeguatezza del mezzo e insufficienza dei posti a sedere), nonché alla inidoneità del trattamento riservato al ricorrente (ivi compresa l'insufficienza dei pasti somministratigli), durante la detenzione in quello stesso luogo, nei giorni delle udienze.

Ai sensi dell'art. 41, la Russia viene dunque condannata al pagamento della somma di euro 7.150, a titolo di risarcimento per danni non patrimoniali.

G.M.

- 2) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Hajnal c. Serbia*, ricorso n. 36937/06, sentenza del 19 giugno 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111525>

Il ricorrente, un cittadino serbo nato nel 1985, ha lamentato la violazione degli artt. 3, 5 § 1, 6 §§ 1, 2 e 3, e 8.

Arrestato per furto, il ricorrente ha sostenuto di essere stato picchiato dalla polizia durante l'interrogatorio e di essere stato trattato brutalmente. Ha inoltre denunciato di essere stato condannato sulla base della confessione estortagli con la forza e di aver subito una detenzione illegale. Infine, ha denunciato di essere stato fotografato mentre detenuto in carcere.

Sulla base di alcune testimonianze agli atti dalle quali risulta che il ricorrente presentava delle lesioni in seguito all'interrogatorio e in considerazione di un rapporto del CPT dal quale risulta che la polizia di Belgrado fa spesso ricorso a metodi violenti, la Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 3.

Poiché la confessione dell'imputato è stata effettivamente estorta con la violenza, la Corte ha ritenuto che il procedimento a carico del ricorrente sia stato ingiusto, e dunque in violazione dell'art. 6 § 1.

Secondo la Corte, poi, la condanna frutto di un procedimento iniquo, di cui si è tenuto conto in altri procedimenti a carico del ricorrente, ha leso il diritto alla presunzione di innocenza, di cui all'art. 6 § 2.

Avendo affermato la complessiva iniquità del procedimento, la Corte ha ritenuto, invece, di non dover esaminare separatamente il profilo relativo alla violazione dell'art. 6 § 3.

Quanto alla violazione dell'art. 5 § 1, la Corte ha rigettato il ricorso perché presentato fuori termine, vale a dire dopo sei mesi dal momento in cui è stata pronunciata la decisione con cui sono stati esauriti i rimedi interni.

Per quel che riguarda la denunciata violazione dell'art. 8, la Corte ha rigettato il ricorso per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

R.B.

Articolo 3 + Articolo 6

- 1) Corte europea dei diritti umani, I, *Salikhov c. Russia*, ricorso n. 23880/05, sentenza del 3 maggio 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110718>

Il ricorrente, un cittadino russo nato nel 1965, fu arrestato perché sospettato di stupro.

Durante il suo interrogatorio, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 3, per aver subito dei maltrattamenti da parte delle forze di polizia, finalizzati a estorcergli una confessione. In particolare, il ricorrente sarebbe stato picchiato, spogliato e fatto sfilare per la stazione di polizia, gli sarebbero state rotte le unghie, e sarebbe stato prelevato un campione di sangue dal suo corpo con la forza. Ulteriori maltrattamenti sarebbero stati subiti in occasione dell'udienza per la proroga del termine della sua detenzione. Il ricorrente ha lamentato poi di non aver ottenuto effettive indagini in seguito ai reclami presentati con riferimento a questi fatti.

Sempre invocando l'art. 3, il ricorrente ha altresì denunciato le condizioni all'interno dell'istituto in cui è stato detenuto: i compagni di cella erano costretti a utilizzare un secchio come toilette e veniva somministrato del cibo solo una volta al giorno.

Infine, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3, dal momento che non gli è stata data la possibilità di esaminare testimoni chiave, ciò rendendo il processo ingiusto.

La Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 3 sotto i due profili sostanziali sollevati dal ricorrente: ha ritenuto che il trattamento durante l'interrogatorio abbia determinato una violenza superiore al livello di severità consentito dall'art. 3 e che le condizioni di detenzione all'interno dell'istituto siano state inumane. Anche sotto il profilo procedurale dell'art. 3, la Corte ha ritenuto che vi sia stata una violazione: sia con riferimento al reclamo presentato per i maltrattamenti subiti durante l'interrogatorio sia con riguardo al il reclamo riferito ai maltrattamenti subiti in occasione dell'udienza per la proroga del termine della detenzione, il fatto che il pubblico ministero responsabile delle indagini fosse il diretto superiore degli agenti accusati, fa legittimamente dubitare dell'effettività delle indagini stesse.

Infine, la Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3: al ricorrente non è stata data la possibilità di esaminare un teste decisivo, né le competenti autorità hanno fatto in modo di assicurare in ogni modo la presena di detto teste in aula.

R.B.

- 2) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Grigoryev c. Ucraina*, ricorso n. 51671/07, sentenza del 15 maggio 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110900>

Il ricorrente, un cittadino ucraino nato nel 1967, sta attualmente scontando una pena per omicidio, banditismo, detenzione di armi illegali, dirottamento, distruzione di proprietà privata, furto e rapina.

Invocando l'art. 3 e l'art. 6 §§ 1 e 3 lett. c), il ricorrente ha denunciato di essere stato torturato dalla polizia dopo il suo arresto e di essere stato

condannato sulla base di dichiarazioni autoincriminanti estorte con la violenza e in assenza del difensore.

La Corte ha accolto le doglianze relative ai maltrattamenti subiti, riscontrando una violazione dell'art. 3: vi sono rapporti medici che certificano la presenza di lesioni sul corpo del ricorrente in una fase successiva al suo arresto e il Governo non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione volta a giustificare altrimenti la presenza di quelle lesioni. La Corte ha altresì ritenuto che l'art. 3 sia stato violato anche sotto il profilo procedurale, poiché le competenti autorità nazionali non hanno mai condotto indagini al riguardo e hanno sempre archiviato a fronte di reclami sostenuti da evidenti prove circa le violenze subite.

La Corte ha poi accolto il ricorso, là dove è stata denunciata la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. c): la confessione, estorta mediante tortura, dopo numerose ore di interrogatorio e senza la presenza del difensore, ha violato il diritto di difesa e il principio fondamentale del *nemo tenetur se detegere*. La Corte non ha mancato di sottolineare, tra l'altro, che questa violazione è addebitabile a un problema strutturale del sistema giuridico ucraino.

R.B.

Articolo 3 + Articolo 6 + Articolo 8

- 1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Julin c. Estonia*, ricorsi nn. 16563/08, 40841/08, 8192/10 e 18656/10, sentenza del 29 maggio 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110949>

Il ricorrente, un cittadino estone nato nel 1981, invocando gli artt. 3, 6 § 1, e 8, ha lamentato maltrattamenti subiti mentre detenuto in carcere. Secondo le sue doglianze, sarebbe stato confinato e costretto a letto, ammanettato e perquisito con la rimozione degli abiti in maniera umiliante. Il ricorrente ha denunciato altresì che il relativo reclamo da lui presentato non ha dato luogo ad alcuna indagine e che, non potendo permettersi le tasse amministrative, non ha potuto adire un tribunale per denunciare i maltrattamenti subiti.

Sulla base di un esame del trattamento in concreto subito dal ricorrente, pur non entrando nel merito del diritto interno e della pratica lì prevista in astratto, la Corte ha concluso per la violazione dell'art. 3, quanto al profilo relativo alla costrizione a letto, ma non anche per l'utilizzo della forza e delle manette; la Corte ha anche escluso la violazione dell'art. 3 sotto il profilo procedurale, per la mancata indagine in merito ai maltrattamenti, avendo accertato che il reclamo del ricorrente è stato preso in considerazione dalle competenti autorità.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 6 § 1, la Corte ha osservato che l'ammontare delle tasse amministrative richieste, pari a 64 euro, non è tale da far ritenere che si tratti di una somma troppo elevata e inaccessibile; inoltre, il ricorrente avrebbe potuto chiedere l'esenzione. Pertanto, non vi è stata alcuna violazione sotto questo profilo.

La Corte ha invece ritenuto manifestamente infondato il ricorso, nella parte in cui il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 3 e 8 in seguito alla perquisizione fisica subita.

R.B.

Articolo 3 + Articolo 6 + Articolo 9

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Savda c. Turchia*, ricorso n. 42730/05, sentenza del 12 giugno 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111414>

Il ricorrente, un cittadino turco nato nel 1974, chiamato alle armi, ha rifiutato di arruolarsi in quanto obiettore di coscienza. Essendo un leader del movimento antimilitarista, gestiva un sito web per il "War Resisters' International", fondato nel 1921 e finalizzato a promuovere la non violenza.

Il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 3 e 9 a causa dello stato di umiliazione subito, frutto di violenze psicologiche derivanti dai numerosi procedimenti a suo carico e dalle relative condanne subite, solo perché obiettore di coscienza. Il ricorrente ha lamentato altresì la violazione dell'art. 6

§ 1 a causa del processo iniquo celebrato davanti al tribunale militare, che non può essere considerato un tribunale indipendente e imparziale.

La Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 3: le numerose condanne pronunciate contro il ricorrente perché obiettore hanno determinato una vera e propria violenza psicologica tale da determinare uno stato di umiliazione e avvilitamento.

La Corte ha riscontrato altresì la violazione dell'art. 9 a causa dell'assenza nel sistema giuridico turco di una procedura volta a stabilire se un soggetto possa effettivamente beneficiare del diritto all'obiezione di coscienza.

Infine, vista la natura del reato contestato, la Corte ha ritenuto che vi sia stata violazione dell'art. 6 § 1, come denunciato dal ricorrente: il tribunale militare non è tale da assicurare l'indipendenza e l'imparzialità necessarie per garantire un giusto processo.

R.B.

Articolo 5 + Articolo 6

- 1) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Riccardi c. Romania*, ricorso n. 3048/04, sentenza del 3 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110186>

Il ricorrente era stato posto sotto processo il 19 ottobre 2001 per i reati di malversazione, falso ed evasione fiscale commessi nella sua qualità di direttore di una società a responsabilità limitata. Da quel momento egli fu sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere con provvedimento prorogato in diverse occasioni fino al 27 agosto del 2004. Secondo le autorità giudiziarie nazionali, infatti, erano sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di gravi reati; i giudici nazionali, inoltre, avevano ritenuto che, se rimesso in libertà, l'imputato avrebbe costituito un pericolo per l'ordine pubblico. Il ricorrente ha sostenuto che tale detenzione preventiva abbia violato l'art. 5 §§ 1 e 3 della Convenzione e che il procedimento ancora oggi pendente nei suoi confronti dinanzi alle autorità giudiziarie di primo grado

abbia violato il principio della ragionevole durata stabilito dall'art. 6 della Convenzione.

La Corte ha preliminarmente affermato che la legalità della carcerazione preventiva va misurata in base alle leggi nazionali e che, in ogni caso, la conformità al diritto interno della misura cautelare non costituisce sempre l'unico elemento da analizzare, dovendosi valutare anche se tale misura sia compatibile con le finalità indicate nell'art. 5 § 1 della Convenzione, il quale mira ad evitare che un soggetto possa essere arbitrariamente privato della sua libertà personale. La detenzione preventiva deve essere considerata illegittima qualora i vizi procedurali siano tali da costituire profonde ed evidenti irregolarità; in tal caso spetta alle giurisdizioni nazionali d'appello annullare il provvedimento con la quale la misura è stata disposta (GC, *Mooren c. Germania*, ricorso n. 11364/03, sentenza del 9 luglio 2009).

Nel caso di specie, benché non fossero state rispettate le norme processuali interne relative alla composizione del tribunale che in prima battuta aveva disposto la carcerazione preventiva del ricorrente (dal momento che esso era composto da due giudici invece che da un giudice unico) e al controllo circa la legalità della detenzione preventiva (da effettuarsi ogni sessanta giorni) non può dirsi che tali violazioni abbiano integrato una grave ed evidente irregolarità, pertanto la Corte non ha rilevato alcuna violazione dell'art. 5 § 1 della Convenzione.

La Corte ha invece ritenuto sussistente la doglianza relativa all'eccessiva durata della carcerazione preventiva del ricorrente. Premesso che tale parametro va valutato in concreto e che esso può ben esser giustificato dalla sussistenza di indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di gravi reati e al pericolo che, se lasciato in libertà, il ricorrente avrebbe costituito un pericolo per l'ordine pubblico, nel caso di specie le autorità nazionali hanno spesso fatto riferimento a formule di stile, senza fornire adeguata e concreta motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo per l'ordine pubblico in caso di scarcerazione dell'imputato. Inoltre, non è stato tenuto in considerazione che, con il trascorrere del tempo, perde rilevanza, ai fini del mantenimento della misura custodiale, anche la sussistenza del ragionevole sospetto che il ricorrente avesse commesso gravi crimini. Infine, la Corte ha sottolineato che non è stata fornita alcuna motivazione in ordine alla possibilità di adottare nei confronti del ricorrente una misura cautelare meno afflittiva rispetto a quella della custodia in carcere. Per tutte queste ragioni, la Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 5 § 3 della Convenzione.

Da ultimo, la Corte ha rilevato che il procedimento iniziato il 19 ottobre del 2001 nei confronti del ricorrente è ancora pendente dinanzi alla giurisdizione di primo grado e, benché alcuni rinvii siano stati dovuti alla condotta del ricorrente, secondo i giudici di Strasburgo la durata eccessiva del procedimento non può che essere spiegata con una evidente carenza di diligenza da parte delle autorità giudiziarie nazionali (*Gümüştan c. Turchia*, ricorso n. 47116/99, sentenza del 30 novembre 2004), pertanto appare sussistente la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione.

M.G.

Articolo 5 + Articolo 6+ Articolo 8

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Idalov c. Russia*, ricorso n. 5826/03, sentenza del 22 maggio 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110986>

Il ricorrente, un cittadino russo nato nel 1967, attualmente sconta una pena per il reato di rapimento. Quando fu arrestato, nel 1999, fu sottoposto a misura cautelare detentiva, prima ancora di essere formalmente imputato. La durata della sua detenzione fu più volte prolungata, fino a che non fu rilasciato su cauzione. Iniziato il processo a suo carico, la corte competente, nel 2002, decise di ordinare nuovamente la misura detentiva a carico del ricorrente. Durante alcune udienze il ricorrente fu allontanato per cattiva condotta. Nel 2003, fu condannato a 15 anni di reclusione. In appello, la pena fu ridotta a 10 anni. Durante la sua reclusione, il ricorrente fu spostato di cella più volte. Stando alle sue denunce, le celle erano sporche, rumorose, infestate di animali e sovraffollate. Anche durante i trasferimenti, il ricorrente ha lamentato di essere stato trasportato in furgoncini sovraffollati, senza posti a sedere in numero sufficiente per tutti i detenuti.

Invocando l'art. 3, il ricorrente ha denunciato trattamenti inumani e degradanti a causa delle condizioni della sua detenzione. Invocando l'art. 5, ha altresì lamentato l'eccessiva durata e l'illegittimità della sua detenzione, oltre che l'assenza di mezzi di riesame. Il ricorrente ha poi invocato la violazione

dell'art. 6 a causa dell'eccessiva durata del procedimento a suo carico, e per non essere stato in grado di difendersi in persona in udienza. Infine, facendo affidamento sull'art. 8, il ricorrente ha denunciato che la sua corrispondenza con la Corte europea dei diritti dell'uomo è stata controllata dall'amministrazione penitenziaria dell'istituto presso cui era detenuto.

Esaminando le condizioni di detenzione e di trasferimento da e per l'istituto cui è stato sottoposto il ricorrente, tenuto conto dei numerosi ricorsi contro la Russia per condizioni di detenzione inumane, dell'effettivo spazio vitale a disposizione nelle celle – al di sotto di standard minimi –, e dell'assenza di una documentazione fornita dal Governo russo volta a provare il buono stato dell'istituto penitenziario, la Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 3.

La Corte ha poi riscontrato la violazione dell'art. 5 § 3, perché i giudici nazionali hanno mancato di circostanziare con specifici fatti le ragioni dalle quali fosse possibile desumere un'alta probabilità circa la colpevolezza del ricorrente, né hanno mai preso in considerazione misure alternative meno gravose. La Corte ha altresì riscontrato la violazione dell'art. 5 § 4, ritenendo eccessivamente lunga la durata del procedimento di riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare e non essendo tale ritardo in alcun modo addebitabile al ricorrente; la violazione deriva anche dal non aver consentito all'imputato di partecipare al procedimento incidentale per il riesame della misura.

La Corte ha inoltre condannato la Russia per violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3, lett. c) e d) a causa della celebrazione del processo in assenza dell'imputato, senza che questi fosse stato avvertito delle conseguenze di detta assenza. Tuttavia, sulla base di una valutazione complessiva dello svolgimento del procedimento, la Corte non ha ritenuto di accogliere le doglianze del ricorrente quanto alla violazione dell'art. 6 sotto il profilo dell'eccessiva durata del procedimento.

Infine, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 8 a causa delle interferenze che l'autorità pubblica ha esercitato attraverso il controllo cui ha sottoposto la corrispondenza tra il ricorrente e la Corte, sottolineando che dette interferenze sono vietate anche dalle norme di diritto interno.

R.B.

- 2) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Mihai Moldoveanu c. Romania*, ricorso n. 4238/03, sentenza del 19 giugno 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111494>

Il ricorrente, un cittadino rumeno nato nel 1967 e condannato a 25 anni di reclusione per omicidio, ha lamentato la violazione degli artt. 5 §§ 1 e 2, 6 §§ 1, 2 e 3, art. 8 e art. 10. In particolare, il ricorrente ha denunciato il fatto di essere stato condannato dalla Suprema Corte di giustizia, nonostante fosse stato prosciolto nel giudizio d'appello, senza essere stato nuovamente esaminato e in assenza di ulteriori attività di indagine. Il ricorrente ha inoltre lamentato la carenza di motivazione della decisione della Suprema Corte e l'ineffettività del diritto di difesa durante tutto il procedimento.

La Corte ha ritenuto di dover accogliere solo i profili relativi alla violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. c), ritenendo di rigettare perché manifestamente infondati ovvero fuori termine gli altri motivi di ricorso.

Quanto al profilo di cui all'art. 6 § 1, la Corte ha ribadito che, ai fini della garanzia di un giusto processo, quando un procedimento riguarda l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, occorre sempre che questi goda del diritto di essere esaminato e di esaminare i testimoni a carico; cosa che non è avvenuta nel caso di specie.

Quanto al profilo relativo all'art. 6 § 3 lett. c), la Corte ha riscontrato la violazione lamentata dal ricorrente: non solo la questione relativa all'effettività della difesa è stata sollevata dinnanzi alla competente autorità nazionale, senza però che questa sia in alcun modo intervenuta, ma nemmeno la Suprema Corte ha rilevato la questione *ex officio* per colmare le evidenti lacune difensive. La Corte ha infatti costantemente affermato che la semplice nomina di un difensore d'ufficio non è da sola sufficiente a garantire l'effettività del diritto di difesa.

R.B.

Articolo 5 + Articolo 6 + Articolo 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Çatal c. Turchia*, ricorso n. 26808/08, sentenza del 17 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110441>

Il sig. Çatal fu arrestato il 27 marzo 1997 e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere; dopo esser stato condannato in primo e in secondo grado la Corte di cassazione annullò tali decisioni per vizi procedurali rinviando il procedimento dinanzi al giudice di primo grado. Nel corso del procedimento il ricorrente ha presentato diverse istanze volte ad ottenere l'annullamento della misura cautelare, ma tali richieste furono tutte rigettate dalle autorità giudiziarie nazionali. Il sig. Çatal ha denunciato pertanto la violazione degli art. 5 §§ 3 e 4, 6 e 13 della Convenzione.

La Corte ha osservato che il ricorrente è stato sottoposto alla carcerazione preventiva per undici anni e undici mesi e, considerata la propria giurisprudenza in materia, ha ritenuto che la durata della custodia preventiva sia stata eccessiva (*Tutar c. Turchia*, ricorso n. 11798/03, sentenza del 10 ottobre 2006; *Cabit Demirel c. Turchia*, ricorso n. 18623/03, sentenza del 7 luglio 2009) e che vi sia stata pertanto violazione dell'art. 5 § 3 della Convenzione.

Sotto il profilo dell'art. 5 § 4 della Convenzione i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che il procedimento di revisione della misura cautelare deve essere accusatorio ed assicurare la parità delle parti (GC, *Nikolova c. Bulgaria*, ricorso n. 31195/96, sentenza del 25 marzo 1999). Occorre pertanto che si celebrino delle udienze effettive dinanzi ad un tribunale per accertare la legalità della detenzione e che le decisioni sul punto vengano assunte rapidamente; la norma in questione non impone viceversa che la persona detenuta debba essere ascoltata in ogni occasione, essendo sufficiente che la stessa possa esercitare il proprio diritto di difendersi facendosi ascoltare a ragionevoli intervalli di tempo (*Altinok c. Turchia*, ricorso n. 31610/08, sentenza del 29 novembre 2011; *Knebl c. Repubblica Ceca*, ricorso n. 20157/05, sentenza del 28 ottobre 2010). Nel sistema giudiziario turco la legittimità della detenzione è soggetta ad un controllo automatico da parte dell'autorità giudiziaria procedente in occasione di ogni udienza e, in aggiunta, le corti

devono effettuare tale controllo almeno ogni trenta giorni fra un'udienza e l'altra. Peraltro, ogni decisione presa in tal senso può essere impugnata dinanzi ad un altro tribunale. Nel caso di specie, nel corso del procedimento non sono stati invitati a partecipare alle udienze relative alla detenzione provvisoria né l'imputato, né il rappresentate della pubblica accusa, pertanto il principio dell'uguaglianza delle armi non è stato violato; il ricorrente è stato peraltro ascoltato ad ogni udienza tenutasi dinanzi alla Corte d'assise con intervalli di due o tre mesi.

In un'occasione tuttavia, nel mese di marzo 2008, i giudici, decidendo sull'impugnazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di scarcerazione presentata dal ricorrente, hanno ricevuto le osservazioni scritte dal pubblico ministero ma non hanno provveduto a consentire l'esercizio dello stesso diritto all'imputato. Per questa ragione, la Corte ritiene sussistente la violazione dell'art. 5 § 4 della Convenzione.

Considerato altresì che il procedimento nei confronti del ricorrente è pendente da quasi quindici anni, la Corte ritiene che la durata di esso non sia stata ragionevole e che vi sia stata pertanto violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione.

I giudici di Strasburgo, infine, hanno rilevato che non esistono nel sistema giudiziario turco mezzi di impugnazione idonei a consentire la velocizzazione del procedimento o a contestarne l'eccessiva durata in maniera effettiva e ha pertanto ritenuto la sussistenza della violazione dell'art. 13 della Convenzione.

M. G.

Articolo 6

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Boulois c Lussemburgo*, ricorso n. 37575/04, sentenza del 3 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110164>

La Grande Camera, ribaltando la decisione della II sezione, non ravvisa violazione dell'art. 6 § 1 nel ripetuto rifiuto da parte del *Prison Board* dell'istituto penitenziario in cui era recluso il ricorrente, di concedere un

permesso temporaneo (finalizzato alla necessità di portare a termine attività di tipo amministrativo e di frequentare corsi), senza possibilità di proporre ricorso all'autorità giudiziaria.

Più precisamente, la Grande Camera ritiene non applicabile l'art. 6 § 1 sotto il profilo riguardante il processo penale, in quanto i procedimenti riguardanti il sistema penitenziario non sono realmente connessi ad un'accusa penale. La Corte passa dunque ad esaminare la questione della sussistenza di un diritto civile, sempre quale presupposto dell'applicabilità dell'art. 6 § 1. La conclusione è nel senso dell'inesistenza di un diritto al *prison leave*. Infatti, la legislazione interna definisce il permesso come un "privilegio" che può essere concesso ai detenuti in certi casi e, avendo l'istituto tale natura, appare coerente che l'autorità goda di discrezionalità nella concessione e che non sia previsto alcun rimedio giurisdizionale. Gli stessi giudici amministrativi interni aditi avevano declinato la giurisdizione sia in primo sia in secondo grado e, dunque, il ricorrente non può ragionevolmente sostenere di essere titolare di un diritto riconosciuto a livello interno.

Inoltre, sebbene la Corte riconosca la legittimità di una politica di progressiva integrazione sociale dei detenuti, né la Convenzione né i Protocolli prevedono espressamente il diritto al permesso; non può neanche dirsi esistente un principio generale di diritto internazionale in materia, né esiste consenso tra gli Stati membri in merito a tale istituto.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Chambaz c. Svizzera*, ricorso n. 11663/04, sentenza del 5 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110240>

La Corte condanna la Svizzera per violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione nella parte in cui garantisce il diritto del ricorrente di non autoincriminarsi e la parità delle armi in un processo penale.

Nel caso di specie, a conclusione di parecchi procedimenti per sottrazione di imposte, il ricorrente era stato condannato al pagamento di ammende per avere rifiutato di produrre documenti che avrebbero consentito alle amministrazioni tributarie di ricostruire l'insieme dei suoi redditi; egli, inoltre,

era stato sottoposto ad un'inchiesta aperta dall'amministrazione federale dei tributi che lo accusava di essersi sottratto ai suoi obblighi fiscali.

Contro le decisioni amministrative il ricorrente aveva presentato ricorso dinanzi al tribunale amministrativo, lamentando nel corso del processo di non avere avuto la possibilità di accedere all'insieme dei documenti riguardanti il procedimento d'inchiesta portati in udienza dal rappresentante dell'amministrazione federale dei tributi.

Il tribunale amministrativo rigettava il ricorso ritenendo che, malgrado la prassi delle autorità amministrative di rifiutare l'accesso a certi documenti portati in udienza fosse molto discutibile, il comportamento del ricorrente, sanzionato con le ammende, portava ad attenersi alla versione dei fatti rappresentata dall'amministrazione. In seguito al rigetto, il ricorrente aveva adito il tribunale federale lamentando che le ammende che gli erano state inflitte per non avere prodotto i documenti richiesti dall'amministrazione tributaria avevano violato il suo diritto di non autoincriminazione, in quanto tali documenti potevano essere utilizzati contro di lui nel corso dell'inchiesta per sottrazione di imposte; egli, inoltre, lamentava che il rifiuto di accesso all'insieme dei documenti portati in udienza dal rappresentante dell'amministrazione federale avrebbe violato il suo diritto alla parità delle armi.

Il tribunale federale rigettava il ricorso sostenendo, da una parte, che il ricorrente non poteva invocare il suo diritto di non autoincriminarsi, in ragione del fatto che il procedimento in questione non rivestiva carattere penale, ma aveva soltanto lo scopo di determinare i suoi obblighi fiscali, dall'altro, che il ricorrente non aveva avuto accesso ai soli documenti non prodotti dinanzi al tribunale in quanto non pertinenti con la causa in oggetto.

La Corte, dopo avere ricordato che l'articolo 6 della Convenzione è applicabile quando uno dei procedimenti verta su un'accusa di natura penale e gli altri procedimenti siano ad esso collegati, rileva che il procedimento di inchiesta per sottrazione di imposte verteva su un'accusa di natura penale e ritiene applicabile al caso di specie l'articolo 6, essendo il procedimento di inchiesta e il processo amministrativo strettamente collegati.

Quanto alla doglianza relativa alla violazione del diritto di non autoincriminarsi, la Corte ricorda che il diritto di mantenere il silenzio e il diritto di non contribuire all'autoincriminazione sono oggetto di norme internazionali generalmente riconosciute e rivestono un'importanza cruciale nella nozione di equo processo. In particolare, il diritto di non contribuire

all'autoincriminazione presuppone che le autorità cerchino di basare le loro argomentazioni su elementi di prova ottenuti senza esercitare pressioni nei confronti dell'accusato.

Nella fattispecie, la Corte rileva che, infliggendo le ammende, le autorità hanno fatto pressione sul ricorrente affinché egli presentasse loro documenti che avrebbero fornito informazioni sul suo reddito e sul suo patrimonio.

La Corte accoglie inoltre la doglianza di violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione sotto il profilo del diritto alla parità delle armi in un processo penale, essendo stato limitato il diritto del ricorrente di accedere alla documentazione relativa alla controversia in ragione del suo comportamento adottato nel processo, più precisamente a causa del fatto che egli non aveva fornito all'amministrazione tributaria i documenti mediante i quali faceva valere il suo diritto al silenzio.

La Corte ricorda infatti che le uniche limitazioni ammissibili al diritto di accesso all'insieme delle prove disponibili sono quelle che si rivelano strettamente indispensabili, cioè la protezione di interessi nazionali vitali oppure la tutela dei diritti fondamentali altrui.

E.L.

- 3) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Popa e Tănăsescu c. Romania*, ricorso n. 19946/04, sentenza del 10 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110212>

I fatti del presente procedimento traggono spunto da un caso di sequestro di persona perpetrato in danno di un amico dei ricorrenti, il quale era stato ritenuto responsabile del furto di una somma di denaro appartenente a un noto *businessman*. I ricorrenti avevano fatto sapere all'amico che l'uomo d'affari era disponibile a incontrarlo per risolvere la questione. Giunti presso l'abitazione dell'uomo d'affari, tuttavia, degli uomini pagati dallo stesso avevano provveduto a rapire il loro amico. I due ricorrenti, intimoriti dalle minacce loro rivolte dai malviventi, si sarebbero rifugiati in Moldavia evitando di denunciare l'accaduto per timore di rappresaglie. Quando iniziò il processo a carico del *businessman* e dei suoi complici i ricorrenti furono accusati di aver concorso nel rapimento dell'amico, benché lo stesso avesse sempre affermato che i due erano suoi amici e che non avevano avuto alcun ruolo nella vicenda

delittuosa. Assolti in primo e secondo grado, sul presupposto che la loro presenza in occasione del rapimento non potesse essere sufficiente a sostenere la loro colpevolezza in assenza di ulteriori prove d'accusa, i ricorrenti furono condannati dalla Corte di cassazione poiché ritenuti responsabili di aver attirato la vittima nel covo dei malviventi, agendo in concorso con gli stessi. La Corte suprema li aveva pertanto condannati alla pena di sette anni di reclusione. Rilevato che a certe condizioni la Corte di cassazione rumena può giudicare nel merito della causa, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie la citata autorità giudiziaria abbia annullato le sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio fornendo un'interpretazione differente delle dichiarazioni e degli elementi di prova emersi nel corso dei primi gradi di giudizio, formulando due capi d'imputazione nei confronti dei ricorrenti e omettendo di avvisare gli stessi dell'intenzione di modificare le precedenti statuizioni e di concedere agli stessi la possibilità di difendersi fornendo delle prove nel corso del giudizio di ultima istanza. La Corte ha ritenuto che, in ossequio al principio del giusto processo, il giudice non possa annullare una precedente sentenza e rivalutare le prove, senza informare adeguatamente gli interessati e senza concedere agli stessi l'opportunità di presentare le loro difese. Pertanto, nel caso di specie, i giudici di Strasburgo hanno rilevato la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. c e d della Convenzione.

M.G.

- 4) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Lorenzetti c. Italia*, ricorso n. 32075/09, sentenza del 10 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110270>

La Corte condanna l'Italia per violazione dell'art. 6 § 1 cedu in relazione all'assenza di udienza pubblica nel giudizio per la riparazione per ingiusta detenzione, tanto nel giudizio di appello quanto nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione. La Corte riconosce che il principio di pubblicità possa subire delle eccezioni (per ragioni di moralità, ordine pubblico, sicurezza nazionale, protezione dei minori o della vita privata, tutela degli interessi della giustizia, oppure perché si tratta di questioni di carattere altamente tecnico o suscettibili di essere decise sulla sola base di prove documentali e memorie di parte), ma

che non sussistono circostanze suscettibili di dare luogo a tale deroga nel caso di procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione (si veda GC, *Göç c. Turchia*, ricorso n. 36590/97, sentenza del 11 luglio 2002). La Corte rigetta invece la doglianza relativa alla mancanza di pubblicità delle decisioni e quella relativa alla violazione del principio della presunzione di innocenza. La Corte condanna l'Italia alla rifusione delle spese, ma rigetta la domanda di risarcimento dei danni morali, considerando sufficiente, per la riparazione, la mera constatazione della violazione.

C.S.

- 5) Corte europea dei diritti umani, V Sezione, *Lagardère c. Francia*, ricorso n. 18851/07, sentenza del 12 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110303>

Il caso trae origine dalla condanna del padre del ricorrente per una fattispecie di diritto penale societario (reato di infedeltà patrimoniale). Il giudizio in questione si era concluso, dopo la morte del genitore del ricorrente, con una sentenza di proscioglimento per prescrizione; tuttavia, nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Versailles aveva ritenuto responsabile il padre del ricorrente per la fattispecie di reato contestata ed aveva deciso di condannare il ricorrente al pagamento di un indennizzo dell'ammontare di novantaquattro milioni di franchi francesi in favore di due società ritenute vittime del reato. Il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 2 della Convenzione, dato che non gli sarebbe stato concesso di difendersi nell'ambito del procedimento instaurato nei confronti del padre. Egli ha rilevato altresì che il giudizio della Corte d'appello di Versailles era intervenuto a distanza di due anni dalla morte del genitore, dopo che l'azione penale era già estinta, e che con la decisione in questione era stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno delle parti civili basandosi proprio sul riconoscimento della colpevolezza dell'imputato già defunto, circostanze che si porrebbero in palese violazione del principio della presunzione di non colpevolezza. La Corte ha preliminarmente evidenziato che la Corte d'appello di Versailles, dopo aver constatato la morte dell'imputato e la conseguente estinzione dell'azione penale, aveva ritenuto che le precedenti decisioni dei

giudici di merito - che avevano dichiarato la prescrizione dei reati contestati - avrebbero comunque permesso di esercitare l'azione civile per l'eventuale risarcimento dei danni nascenti dal reato. Pur non applicando sanzioni penali, dunque, l'accertamento della colpevolezza dell'imputato era avvenuto per la prima volta nel corso del giudizio di rinvio dopo due anni dalla sua morte, impedendo evidentemente al ricorrente l'esercizio del diritto al contraddittorio e di ogni prerogativa difensiva. Applicando gli stessi principi propri dei procedimenti svolti *in absentia* la Corte ha rilevato che, qualora un processo sia stato deciso in assenza dell'imputato, si integra un'ipotesi di diniego di giustizia se non si consente a quest'ultimo di ottenere un nuovo procedimento concedendogli la possibilità di essere ascoltato in merito alla fondatezza in fatto e in diritto del reato contestato, sempre che non emerga con chiarezza che il soggetto interessato intendesse rinunciare a tale diritto (*Krombach c. Francia*, ricorso n. 29731/96, sentenza del 13 febbraio 2001 e *Somogyi c. Italia*, ricorso n. 67972/01, sentenza del 18 maggio 2001). La condanna *post-mortem* del padre ha costituito senza dubbio il presupposto per l'instaurazione del procedimento civile nei confronti del ricorrente senza che quest'ultimo sia potuto intervenire per contestare la fondatezza del giudizio emesso nei confronti del genitore. La Corte ha sottolineato che la Convenzione non mira a tutelare dei diritti teorici o illusori ma solo dei diritti concreti ed effettivi (*Artico c. Italia*, ricorso n. 6694/74, sentenza del 13 maggio 1980) e ha ritenuto che il ricorrente chiamato in causa in qualità di erede non sia stato posto nelle condizioni di difendersi conformemente al principio di equità essendo stato privato della possibilità di contestare il fondamento dell'accusa mossa nei suoi confronti e posto in una situazione di netto svantaggio in rapporto alla parte avversa. Pertanto la Corte ha ritenuto che nel caso di specie vi sia stata violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione.

Inoltre, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato che una regola fondamentale del diritto penale stabilisce che la responsabilità penale non sopravvive all'autore del delitto e ha ritenuto che in una società retta dalla preminenza del diritto non è ammissibile che l'erede debba sopportare le conseguenze dell'accertamento della responsabilità penale del genitore. Pertanto, considerato che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale si è basato sull'accertamento del reato e che l'azione civile era strettamente legata a quella penale, appare possibile applicare anche all'ambito civilistico il principio della presunzione di innocenza di cui

all'articolo 6 § 2 della Convenzione (*Ringvold c. Norvegia*, ricorso n. 34964/97, sentenza dell'11 febbraio 2003), che pertanto la Corte ha ritenuto violato.

M.G.

- 6) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Gabrielyan c. Armenia*, ricorso n. 8088/05, sentenza del 14 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110266>

Il sig. Gabrielyan, cittadino armeno militante nel principale partito d'opposizione in Armenia (partito popolare armeno - PPA), fu arrestato l'8 aprile 2004 mentre distribuiva volantini per sostenere la partecipazione ad una manifestazione di protesta contro il neoeletto presidente. Egli fu inoltre accusato e condannato nel mese di giugno 2004 per aver ordito un colpo di stato. Fu condannato alla pena di un anno di reclusione, con l'applicazione della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha sostenuto che nel procedimento avviato nei suoi confronti si sarebbe verificata la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione sia poiché il suo difensore, un avvocato nominato d'ufficio che non aveva mai incontrato e con il quale non aveva nemmeno potuto intrattenersi riservatamente, non gli avrebbe apprestato un'adeguata ed effettiva assistenza legale, sia per il fatto di non aver potuto controesaminare i testimoni sulle cui dichiarazioni si era fondata la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.

Quanto alla doglianza relativa alla carenza di effettiva assistenza legale la Corte ha ricordato che tale principio deve essere in senso pratico ed effettivo: la mera nomina formale di un difensore, pertanto, non appare sufficiente a soddisfare tale diritto. In caso di inattività del legale spetta alle autorità informate della situazione provvedere a stimolare il difensore o a sostituirlo con un altro (*Artico c. Italia*, ricorso n. 6694/74, sentenza del 13 maggio 1980). Nel caso di specie, tuttavia, non può dirsi che il difensore nominato d'ufficio abbia serbato una condotta tale da ledere il diritto di difesa del sig. Gabrielyan. Pur non avendo incontrato il suo assistito, egli ha infatti partecipato a tutte le udienze ponendo pertinenti domande ai testimoni nell'esercizio della funzione difensiva. Va peraltro sottolineato che il ricorrente si è lamentato del comportamento del suo legale solo all'ultima udienza di appello e nel ricorso

in Cassazione. La Corte ha pertanto escluso sotto questo profilo la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione.

Quanto all'impossibilità di esaminare i testimoni a suo carico la Corte ha rilevato che non vi erano buone ragioni per consentire ad un testimone di non reiterare le proprie dichiarazioni in giudizio, primo requisito per consentire una deroga alla regola in base alla quale la prova va formata in giudizio. Infatti, due testimoni chiave dell'accusa non erano comparsi in giudizio perché non si trovavano in Armenia nel periodo in cui si svolgeva il processo, ragione da sola non sufficiente a soddisfare le esigenze di cui all'art. 6 § 3 della Convenzione, il quale richiede che gli Stati si adoperino attivamente ed effettivamente per garantire all'imputato di esaminare i testimoni a suo carico (*Sadak e Altri c. Turchia*, ricorsi nn. 29900/96, 29901/96, 29902/96 e 29903/96, sentenza del 17 luglio 2001). Gli sforzi profusi dalle autorità giudiziarie armene non sono stati sufficienti a garantire l'adempimento di tale dovere, dal momento che non risulta chiaro quali attività siano state poste in essere in concreto per cercare di contattare i due testimoni.

Sotto altro punto di vista, la Corte ha evidenziato che, nonostante l'imputato avesse prestato il consenso nel corso del giudizio di primo grado alla lettura delle dichiarazioni rese dai due testimoni, tale circostanza non può essere considerata come una rinuncia implicita al diritto di esaminare tali soggetti, dovendo simili rinunce essere effettuate in maniera inequivocabile (*Colozza c. Italia*, ricorso n. 9024/80, sentenza del 12 febbraio 1985). Per tali ragioni e ritenuto altresì che le dichiarazioni rese dai due testimoni nel corso delle indagini preliminari hanno avuto un peso determinante per pervenire alla decisione di condanna, la Corte ha ritenuto che nel caso in esame vi sia stata la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione.

M.G.

- 7) Corte europea dei diritti umani, IV Sezione, *Fafrowicz c. Polonia*, ricorso n. 43609/07, sentenza del 17 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110469>

Il ricorrente era stato condannato per aver ceduto droga ad un minorenni. Quest'ultimo, dopo aver reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria in fase di

indagini preliminari, si era trasferito negli Stati Uniti. Per questa ragione, nonostante i tentativi di citazione effettuati, non è stato possibile ascoltare il testimone minorenni nel corso del giudizio. Nella fase preliminare altri testimoni avevano confermato la versione dei fatti fornita dal ragazzo trasferitosi all'estero; tali testimoni, tuttavia, non avevano confermato le proprie dichiarazioni nel corso del giudizio, fornendo una ricostruzione dei fatti differente rispetto a quella riferita in fase di indagini. Il ricorrente, pertanto, ha eccepito che la condanna subita sarebbe stata emessa in violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione, dal momento che gli era stato precluso di esaminare il testimone chiave dell'accusa nei suoi confronti. La Corte, dopo aver precisato che sono ammissibili deroghe al principio generale secondo cui, prima dell'eventuale condanna, tutte le prove contro l'imputato devono essere prodotte in sua presenza in una pubblica udienza, concedendo a quest'ultimo la possibilità di contestarle, ha rilevato che tali deroghe sono ammissibili solo se vi è una buona ragione per non procedere all'esame del testimone e se sono predisposte delle misure per bilanciare il sacrificio del diritto di difesa. In particolare grande attenzione va dedicata all'esame dell'attendibilità del testimone non escusso in giudizio (GC, *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito*, ricorsi nn. 26766/05 e 22228/06, sentenza del 15 dicembre 2011). Nel caso di specie, la Corte ha preliminarmente notato che le dichiarazioni del testimone trasferitosi all'estero non erano le sole testimonianze sulle quali si era basato il giudizio di condanna emesso nei confronti del ricorrente, dal momento che altri testimoni avevano confermato la versione dei fatti riferita dal ragazzo, sebbene in giudizio tali testi avessero cambiato la loro versione dei fatti. Tuttavia, le corti nazionali non hanno ritenuto attendibile la nuova versione dei fatti fornita dai testimoni in giudizio e la valutazione di tali circostanze non rientra nella competenza della Corte. Da ultimo, deve rilevarsi che il testimone minorenni trasferitosi all'estero era stato ritenuto attendibile anche dallo psicologo che aveva assistito alla sua deposizione.

Per tali ragioni, considerato soprattutto che la deposizione del teste non intervenuto in giudizio non costituiva l'unica prova contro il ricorrente, né una prova decisiva a sostegno del giudizio di colpevolezza, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione.

M.G.

- 8) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Steininger c. Austria*, ricorso n. 21539/07, sentenza del 17 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110483>

La ricorrente è una società avente sede legale a Ernstbrunn (Austria), la cui attività - consistente nella macellazione di bovini e suini - è soggetta alla tassazione agricola calcolata in relazione al numero di capi di bestiame macellati e dovuta all'ente Agrarmarkt Austria (ama).

Il 30 maggio 2006 l'ama emanò un ordine di pagamento nei confronti della società ricorrente, con il quale si intimava il versamento dei contributi dovuti per il periodo compreso fra i mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006 per l'ammontare di 11.730,05 euro e si imponeva, inoltre, una sovrattassa per l'omesso pagamento, di ammontare pari al 60% dei contributi non versati. La società ricorrente propose appello avverso tale ordine di pagamento, ritenendolo contrario alle regole stabilite dall'Unione europea sui sussidi statali. Il Ministero dell'agricoltura, delle foreste, dell'ambiente e dell'acqua, nelle vesti di organo d'appello, rigettò l'impugnazione della ricorrente, la quale aveva eccepito la violazione dell'art. 6 della Convenzione per non aver avuto la possibilità di discutere il caso in una udienza pubblica dinanzi ad un tribunale imparziale preconstituito per legge che potesse decidere sull'applicazione della pena pecuniaria nei suoi confronti.

La Corte ha ricordato che nel caso *Jussila* (GC, *Jussila c. Finlandia*, ricorso n. 73053/01, sentenza del 23 novembre 2006) era stato stabilito che le disposizioni di diritto penale contenute nell'art. 6 della Convenzione possono applicarsi anche ai procedimenti aventi ad oggetto l'imposizione di sovrattasse. A tal fine occorre tuttavia valutare se i procedimenti in questione abbiano natura penale ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, basandosi sui tre c.d. *Engel criteria* (*Engel e Altri c. Paesi Bassi*, ricorsi nn. 5100/71 5101/71 5102/71 5354/72, sentenza dell'8 giugno 1976) e sulla circostanza dell'applicazione di sanzioni penali mediante gli stessi. Il primo criterio '*Engel*' si riferisce alla classificazione nazionale dell'illecito in esame, il secondo si riferisce all'esatta natura dell'illecito e il terzo si riferisce alla severità della sanzione che la persona interessata dal procedimento rischia di subire.

Nel caso di specie i primi due criteri non appaiono risolutivi, mentre il terzo sembra determinante, dal momento che la sanzione dell'ammontare del

60% delle tasse non versate non può essere considerata solo come una compensazione per il sovraccarico lavoro per l'amministrazione, ma ha evidentemente anche una funzione deterrente e punitiva. Pertanto, la Corte ha ritenuto che tale circostanza determini la natura penale dell'illecito e consenta di applicare le previsioni dell'art. 6 CEDU in materia penale e segnatamente quelli relativi al diritto ad un'udienza pubblica dinanzi ad un tribunale indipendente e imparziale preconstituito per legge. Un tribunale è caratterizzato in senso sostanziale dalle sue funzioni giudiziarie, vale a dire dalla possibilità di assumere decisioni nelle materie di sua competenza in base a regole di legge (*Belilos c. Svizzera*, ricorso n. 10328/83, sentenza del 29 aprile 1988). Ove vi sia la possibilità di applicare una sanzione penale occorre che sia offerta la possibilità di adire un tribunale che soddisfi i citati requisiti. È possibile che l'autorità amministrativa gestisca i procedimenti relativi ai reati meno gravi, ma deve sempre essere offerta la possibilità di impugnare i provvedimenti di tali autorità dinanzi ad un tribunale penale, inteso come organo giudiziario avente piena giurisdizione (*Umlauf c. Austria*, ricorso n. 15527/89, sentenza del 23 ottobre 1995).

Nel caso di specie il Ministero federale dell'agricoltura, dell'ambiente e dell'acqua (autorità politica e governativa) ha deciso come organo di secondo grado contro una decisione emessa in prima istanza dall'AMA, un ente pubblico dotato di alcuni poteri amministrativi. Nessuno di tali enti può essere qualificato come 'tribunale'. Lo stesso discorso vale per le corti adite dal ricorrente: la Corte costituzionale, che non è entrata nel merito del ricorso, non costituisce un organo giudiziario avente piena giurisdizione e la Corte amministrativa ha il solo potere di decidere controversie in materia civile e obbligatoria.

Alla luce di tutte le susposte considerazioni la Corte ha ritenuto che nel caso di specie vi sia stata una violazione dell'art. 6 § 1 sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale.

M.G.

- 9) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Korgul c. Polonia*, ricorso n. 35916/08, sentenza del 17 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110379>

Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, per aver commesso numerose rapine. Nel mese di gennaio 2008 egli aveva richiesto alla Corte regionale di Lublino di ottenere la nomina di un difensore d'ufficio al fine di presentare un ricorso per Cassazione. Il difensore nominato informò a breve distanza di tempo la Corte nazionale dell'impossibilità di presentare il ricorso in oggetto, non avendo trovato argomenti validi a sostegno dello stesso. Dopo aver comunicato al ricorrente tale circostanza i giudici di Lublino si erano limitati a precisare che il termine per presentare il ricorso sarebbe scaduto il 28 aprile dello stesso anno (informazione erronea, dal momento che nel caso di specie il termine sarebbe cominciato a decorrere nuovamente dal momento in cui l'imputato fosse stato messo al corrente del rifiuto del difensore d'ufficio di presentare l'atto di impugnazione). Il 27 marzo 2008 la Corte regionale rifiutò di nominare all'imputato un nuovo difensore.

Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione, sostenendo che il rifiuto da parte del difensore d'ufficio di presentare il ricorso per Cassazione aveva comportato il diniego del diritto di accesso ad un tribunale. La Corte ha notato che quando i giudici di Lublino hanno comunicato il rifiuto da parte del primo difensore di presentare l'impugnazione avrebbero dovuto comunicare al ricorrente anche le ulteriori opzioni procedurali a sua disposizione (*Antonicelli c. Polonia*, ricorso n. 2815/05, sentenza del 19 maggio 2009; *Jan Zawadzki c. Poland*, ricorso n. 648/02, sentenza del 6 luglio 2010). Nel caso di specie, la Corte non ha fornito tali indicazioni, ma, viceversa, ha indicato un termine erroneo per la presentazione del ricorso. Tale circostanza ha comportato che il diritto del ricorrente di accedere alla Corte suprema non sia stato assicurato in modo concreto ed effettivo. Pertanto secondo la Corte vi è stata violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione.

M.G.

10) Corte europea dei diritti umani, IV Sezione, *Haralampiev c. Bulgaria*, ricorso n. 29648/03, sentenza del 24 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110693>

Il ricorrente era stato riconosciuto colpevole dei reati di furto aggravato e di evasione e condannato nel mese di febbraio 2001 alla pena complessiva di quattro anni e sei mesi di reclusione. La procedura aveva avuto inizio nel 1997 e nel corso delle indagini preliminari il sig. Haralampiev era stato interrogato alla presenza del suo difensore. Successivamente l'imputato non era comparso al processo instaurato nei suoi confronti risultando contumace, poiché secondo le autorità bulgare - le quali avevano spiccato anche un mandato di arresto nei suoi confronti - egli non era reperibile presso il domicilio eletto, circostanza che aveva indotto le autorità a ritenere che lo stesso avesse rinunciato a partecipare al processo. Quando nel 2002 l'imputato fu arrestato e imprigionato per scontare la pena applicata all'esito del citato processo, egli presentò un ricorso volto ad ottenere l'annullamento del processo e la riapertura della procedimento condotto in sua assenza, eccependo la violazione dell'art. 6 della Convenzione per non essere mai stato citato in udienza. La Corte, dopo aver ricordato la propria giurisprudenza in materia di processi *in absentia* (*Sejdovic c. Italia*, GC, ricorso n. 56581/00, sentenza dell'1 marzo 2006 e *Kounov c. Bulgaria*, ricorso n. 24379/02, sentenza del 23 maggio 2006), ha rilevato che il dovere di garantire che l'imputato sia presente in udienza nel corso del processo (anche mediante l'apertura di un nuovo procedimento), costituisce uno degli elementi essenziali dell'art. 6 della Convenzione (*Stoichkov c. Bulgaria*, ricorso n. 9808/02, sentenza del 24 marzo 2005). Pertanto, il rifiuto di riaprire un processo svoltosi in contumacia, in assenza di elementi che dimostrino l'intenzione inequivoca dell'imputato di rinunciare al diritto di presenziare al processo instaurato nei suoi confronti e in assenza della predisposizione delle dovute garanzie, costituisce un evidente diniego di giustizia. La Corte ha rilevato che, non trattandosi di un imputato cui è stata fatta una notificazione personale della citazione in giudizio, la rinuncia a comparire e a difendersi non può essere affermata in base alla qualifica di latitante, né risultare fondata su una presunzione priva di ogni riscontro. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che, nonostante prima degli interrogatori effettuati nei suoi confronti fosse stato rilevato che l'indagato si presentava solo sporadicamente al villaggio in cui aveva eletto il proprio domicilio, costituisce dato certo che successivamente lo stesso fosse stato individuato in quei luoghi proprio per lo svolgimento dei citati atti istruttori. La Corte non è in possesso di elementi utili a dimostrare che il ricorrente fosse stato cercato a tale indirizzo per effettuare la notifica della citazione in giudizio e dell'atto di imputazione (adempimenti necessari per consentire

all'imputato di avere conoscenza dell'esatta contestazione mossa nei suoi confronti e delle prove a suo carico e di formulare eccezioni o istanze utili alla propria difesa). Il fatto che siano stati emessi dei mandati di ricerca e d'arresto nei confronti del ricorrente non dimostra nulla, giacché lo stesso è stato successivamente identificato e individuato per effettuare gli interrogatori. A giudizio della Corte il ricorrente avrebbe avuto diritto alla riapertura del procedimento condotto in contumacia nei suoi confronti, pertanto vi è stata violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione.

M.G.

11) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Gennadiy Medvedev c. Russia*, ricorso n. 34184/03, sentenza del 24 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110675>

Il 9 marzo 2001 il sig. Medvedev fu arrestato perché sospettato di aver commesso un omicidio. Egli fu condannato in primo grado alla pena di diciotto anni di reclusione anche per i reati di rapimento, disturbo della quiete pubblica e detenzione illegale di armi da fuoco; al successivo giudizio di appello non parteciparono né l'imputato, impossibilitato a comparire per ragioni di salute, né il suo difensore, dal momento che la Corte suprema russa non ritenne necessario nominare un difensore d'ufficio per l'imputato. Il giudizio si concluse con la condanna dell'imputato a diciassette anni e sei mesi di reclusione. Il 16 novembre del 2004 il Viceprocuratore generale della Federazione russa ottenne la riapertura del procedimento nei confronti del ricorrente, avendo rilevato che il primo giudizio era stato effettuato senza garantire la presenza di un difensore all'imputato. Nel corso del secondo procedimento fu nominato un difensore d'ufficio al ricorrente e fu concesso all'imputato di partecipare al giudizio tramite videoconferenza. I giudici assolsero l'imputato per i reati di disturbo della quiete pubblica e di detenzione illegittima di armi, ma lo ritennero colpevole per i restanti capi d'imputazione, condannandolo alla pena di sedici anni di reclusione. Il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione, lamentando che anche nel secondo procedimento istaurato nei suoi confronti egli non avrebbe potuto esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa, sia perché

il video-collegamento con l'aula di udienza era di scarsa qualità, sia perché non avrebbe avuto tempo sufficiente per confrontarsi con il proprio difensore. La Corte ha rilevato che il difensore era stato nominato con largo anticipo rispetto all'udienza ed aveva avuto tutto il tempo per studiare il caso ed ha altresì sottolineato che la videoconferenza costituisce uno strumento idoneo ad assicurare la partecipazione dell'imputato all'udienza e l'esercizio effettivo del suo diritto di difesa, evidenziando che non vi è alcuna prova che tale sistema abbia avuto problemi di funzionamento nel corso del collegamento. Pertanto, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione.

M.G.

12) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Aigner c. Austria*, ricorso n. 28328/03, sentenza del 10 maggio 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110804>

Il ricorrente era stato accusato e condannato per il reato di violenza sessuale sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, la quale fu ascoltata nel corso delle indagini preliminari in due occasioni, nella seconda in presenza dell'imputato, del suo difensore e di un consulente tecnico nominato dalla difesa. La vittima ha successivamente rifiutato di rendere ulteriori dichiarazioni nel corso del giudizio. Il ricorrente ha pertanto denunciato la violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo dell'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione, lamentando l'impossibilità di esaminare il testimone a carico nel corso del giudizio. La Corte ha rilevato che le regole riguardanti l'ammissibilità delle prove sono di esclusiva pertinenza nazionale e che il suo compito è solo quello di valutare se il procedimento nel suo insieme possa essere considerato equo a prescindere dalla valutazione circa l'ammissibilità delle prove (GC, *García Ruiz c. Spagna*, ricorso n. 30544/96, sentenza del 21 gennaio 1999). Normalmente le prove devono essere prodotte nel corso del giudizio; tuttavia, esistono eccezioni a tale regola e l'uso di dichiarazioni rese nel corso delle fasi preliminari del procedimento non è di per sé incompatibile con le regole stabilite dall'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione, anche quando tali statuizioni costituiscano le uniche o decisive prove a carico dell'imputato e a

patto che i diritti della difesa vengano comunque rispettati. Tali considerazioni valgono soprattutto in materia di reati sessuali, ove appare necessario garantire anche la tutela della vittima. Spetta alla Corte valutare caso per caso se le contromisure adottate in tali procedimenti siano state idonee a garantire il diritto di difesa (GC, *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito*, ricorsi nn. 26766/05 e 22228/06, sentenza del 15 dicembre 2011). L'art. 6 della Convenzione non stabilisce infatti alcun incondizionato dovere per il testimone di comparire nel corso del giudizio. Nel caso di specie, se è vero che la persona offesa del reato non si è presentata in giudizio per ribadire le sue dichiarazioni, appare altrettanto indiscutibile che l'imputato abbia avuto la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa esaminando la testimone nel corso delle indagini preliminari in presenza del proprio difensore. Pertanto, secondo la Corte non vi è stata alcuna violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione.

M.G.

13) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Shvavalov c. Estonia*, ricorsi nn. 39820/08 e 14942/09, sentenza del 29 maggio 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110952>

Il ricorrente, un giudice estone nato nel 1964, è stato accusato di concussione. Una volta iniziato il procedimento nei suoi confronti, la pubblica accusa ha rilasciato diverse conferenze stampa e numerose dichiarazioni a giornali e televisioni.

Invocando l'art. 6 §§ 1 e 2, il ricorrente ha lamentato la violazione del suo diritto alla presunzione di innocenza, che avrebbe inciso sul suo diritto a un equo processo.

La Corte ha rigettato entrambe le doglianze, ritenendo che le dichiarazioni rilasciate dalla pubblica accusa non abbiano leso in alcun modo il diritto alla presunzione di innocenza: le dichiarazioni, infatti, non contengono il nome del ricorrente e sono dirette a informare l'opinione pubblica circa il procedimento a carico di un giudice. Le pubblicazioni a mezzo stampa non hanno determinato una campagna violenta contro il ricorrente, tale da pregiudicare l'imparzialità dei giudici chiamati a decidere del caso.

R.B.

14) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Ute Saur Vallnet c. Andorra*, ricorso n. 16047/10, sentenza del 29 maggio 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111192>

La Corte condanna l'Andorra per violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione nella parte in cui prevede che ogni persona ha diritto “a che la sua causa sia esaminata (...) da un tribunale indipendente e imparziale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile”.

La ricorrente, un'unione temporanea di imprese, dopo essere stata condannata dal Ministero dell'ambiente al pagamento di una sanzione amministrativa per avere prodotto danni all'ambiente nel corso dell'esecuzione di lavori di costruzione di una stazione di depurazione di scarichi, aveva presentato ricorso dinanzi al tribunale amministrativo per ottenere l'annullamento della decisione ministeriale, nonché la risoluzione del contratto di appalto firmato nell'ambito dell'aggiudicazione dell'offerta pubblica. Il ricorso era stato rigettato dal tribunale amministrativo. Avverso la sentenza del tribunale amministrativo, la ricorrente aveva proposto appello dinanzi alla Camera amministrativa del Tribunale superiore di giustizia, la quale confermava la decisione impugnata.

La Corte accoglie la doglianza di violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione relativa alla mancanza di imparzialità e di indipendenza della Camera amministrativa del Tribunale superiore di giustizia, in ragione del fatto che il magistrato relatore non offriva sufficienti garanzie di indipendenza e di imparzialità, essendo al contempo membro di uno studio legale che prestava servizi di consulenza al Governo andorrano in altri processi.

La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza consolidata, l'imparzialità di un tribunale ai sensi dell'articolo 6 deve essere valutata sia sotto un profilo soggettivo che sotto un profilo oggettivo. Più precisamente, occorre, da un lato, valutare la condotta personale del magistrato in quella determinata occasione e, dall'altro, ricercare se il tribunale offra oggettivamente garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio circa l'imparzialità di esso. Per quanto riguarda il profilo soggettivo dell'imparzialità, la Corte costata che nel caso di specie nulla indicava la presenza di un

pregiudizio da parte del magistrato relatore, mentre sotto il profilo oggettivo la Corte ritiene che l'esistenza di un rapporto economico tra lo studio legale di cui il magistrato relatore era socio e il governo andorrano aveva creato nel ricorrente un ragionevole dubbio sull'imparzialità oggettiva del magistrato medesimo. La Corte osserva inoltre che, malgrado la mancanza di imparzialità della camera amministrativa del tribunale superiore di giustizia fosse stata confermata dalla camera penale dello stesso tribunale, nessuna decisione definitiva aveva riparato l'eventuale violazione della Convenzione risultante dalla sentenza della camera amministrativa. Ad avviso della Corte, pertanto, questi elementi giustificavano le apprensioni e i dubbi della ricorrente circa l'imparzialità del magistrato relatore.

E.L.

15) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Dirioz c. Turchia*, ricorso n. 38560/04, sentenza del 31 maggio 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111204>

Il ricorrente, un cittadino turco nato nel 1977, è attualmente detenuto presso la prigione Bayrampasa di Istanbul, dopo essere stato arrestato nel 2000: durante un alterco tra diverse persone, sparò diversi colpi di pistola, che ferirono quattro persone e uccisero una quinta.

Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6 § 1, in particolar modo del principio di parità delle armi, perché nell'aula giudiziaria, mentre la pubblica accusa è posizionata su una pedana rialzata, l'imputato e il suo difensore sono posizionati a un livello più basso. Inoltre, l'accusa e i giudici entrano in aula attraverso la medesima porta, mentre il difensore è tenuto a entrare in aula dalla stessa porta da cui ha accesso il pubblico. Infine, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6 § 3 per non essere stato assistito da un difensore durante l'interrogatorio di polizia, nonostante la sua esplicita richiesta.

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, là dove la violazione dell'art. 6 § 1 è imputata alla collocazione fisica dell'accusa e della difesa in aula. Come costantemente ribadito dai giudici di Strasburgo, la

posizione delle parti in causa in aula non è sufficiente a determinare una violazione del principio di parità delle armi.

La Corte non ha riscontrato neppure la violazione dell'art. 6 § 3 perché, come risulta dal processo verbale redatto dalla polizia, il ricorrente non solo è stato informato dei suoi diritti, tra i quali quello di farsi assistere da un difensore, ma ha pure firmato quanto verbalizzato, senza contestare il fatto di non essere stato assistito durante l'interrogatorio.

R.B.

16) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Keskinen e Veljekset OY c. Finlandia*, ricorso n. 34721/09, sentenza del 5 giugno 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111175>

I ricorrenti, un cittadino finlandese e una società a responsabilità limitata finlandese, sono stati condannati a pagare una multa di 7,500 euro per aver organizzato una gara di pesca sul ghiaccio senza autorizzazione.

Invocando l'art. 6 § 1, i ricorrenti hanno lamentato la violazione del diritto a un giusto processo: la pubblica udienza sarebbe stata garantita solo nel giudizio di primo grado e non anche in appello e nel giudizio dinnanzi alla Corte Suprema, ciò impedendo di fatto la possibilità di far acquisire prove a discarico.

La Corte, dopo aver richiamato la sua costante giurisprudenza, secondo la quale il diritto all'udienza pubblica non è un diritto assoluto, specialmente nei giudizi di secondo grado e di legittimità, ha ritenuto che, nel caso di specie, non via sia stata alcuna violazione dell'art. 6, come invece denunciato dai ricorrenti. Infatti, non essendo stati messi in discussione i fatti accertati nel corso del giudizio di primo grado, il procedimento cartolare nei gradi successivi al primo può considerarsi da solo sufficiente per un corretto riesame della causa; in ogni caso, poi, i ricorrenti hanno avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni, tanto in appello quanto davanti alla Corte Suprema.

R.B.

17) Corte europea dei diritti umani, III, *Florea c. Romania*, ricorso n. 21534/05, sentenza del 19 giugno 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111512>

Il ricorrente, unico socio di un'impresa commerciale di macelleria, è stato accusato e condannato per frode e falsificazione di documenti al fine di ottenere finanziamenti dal *County Directorate of Agriculture*. Ha lamentato la violazione dell'art. 6 § 1, per l'eccessiva durata del procedimento a suo carico, e la violazione dell'art. 6 § 2, perché sarebbe stato leso il suo diritto alla presunzione di innocenza, essendo stato condannato nonostante fossero decorsi i termini di prescrizione.

La Corte, valutata la durata complessiva del procedimento a carico del ricorrente, ha riscontrato la violazione dell'art. 6 § 1.

Quanto alla violazione del § 2 dello stesso articolo, la Corte ha ritenuto invece di non accogliere le doglianze del ricorrente, essendosi il processo svolto nel rispetto delle garanzie della difesa.

R.B.

18) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Ghiera c. Repubblica della Moldavia*, ricorso n. 15778/05, sentenza del 26 giugno 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111582>

Il ricorrente, un cittadino moldavo, ex ufficiale di dogana, nato nel 1956 e residente a Chişinău, ha lamentato la violazione dell'art. 6 § 1.

Accusato di corruzione, fu assolto in primo grado. L'appello del pubblico ministero fu dapprima ritenuto inammissibile perché presentato fuori termine, nonostante lo stesso pubblico ministero avesse informato la corte del fatto che sarebbe stato in congedo per un certo periodo di tempo. La Corte Suprema, chiamata a esaminare la questione circa l'ammissibilità dell'appello presentato dalla pubblica accusa, ritenne che il congedo ordinario del pubblico ministero costituisse una ragione valida per consentire l'ammissibilità dell'appello presentato fuori termine.

La Corte ha condannato la Repubblica della Moldavia per violazione dell'art. 6 § 1, riscontrando, in particolare, la violazione del principio di certezza del diritto e del principio di parità delle armi.

R.B.

19) Corte europea dei diritti umani, I, *Zubayrayev c. Russia*, ricorso n. 34653/04, sentenza del 26 giugno 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111591>

Il ricorrente, un cittadino russo nato nel 1979, condannato a 21 anni di reclusione per, *inter alia*, terrorismo, traffico e possesso di armi da fuoco illegali e stupro, ha lamentato la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3, in particolare per non aver goduto del diritto di partecipare al giudizio di appello, nell'ambito del procedimento a suo carico.

La Corte, dopo aver ribadito l'importanza che all'imputato sia riconosciuto il diritto di prendere parte al processo d'appello e dopo aver sottolineato che, nel caso di specie, l'imputato aveva espressamente manifestato la volontà di partecipare al giudizio di secondo grado, ha riscontrato le lamentate violazioni, a nulla rilevando il fatto che il difensore fosse stato presente durante il processo d'appello.

R.B.

Articolo 6 + Articolo 2

1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Ilbeyi Kemaloglu and Meriye Kemaloglu c. Turchia*, ricorso n. 19986/06, sentenza del 10 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110253>

La Corte ravvisa una violazione degli art. 2 e 6 § 1 della Convenzione con riguardo al caso di un minore di sette anni morto congelato in un giorno in cui

le lezioni a scuola erano terminate anticipatamente a causa di una bufera di neve e il pulmino comunale non era arrivato in tempo.

In particolare, la Corte ritiene che le corti turche non abbiano individuato i responsabili della morte e non abbiano garantito adeguata riparazione ai genitori del minore, a causa dell'eccessiva durata dei procedimenti e del rifiuto ingiustificato di concedere il gratuito patrocinio. Con tale condotta, le autorità turche hanno leso sia il diritto alla vita di cui all'art. 2, per la violazione del dovere di *due diligence* nella tutela dello stesso, sia il diritto ad un equo processo di cui all'art. 6 § 1 (ciò in coerenza con quanto ritenuto in precedenti sentenze, nelle quali la Turchia era stata condannata in relazione ad un sistema di *legal aid* che non offre garanzie sostanziali; cfr. § 53).

Ai sensi dell'art. 41, viene riconosciuta ai ricorrenti, genitori della vittima, la somma di 50.000 euro a titolo di danni non pecuniari, oltre a 4.500 euro per le spese.

C.S.

Articolo 6 + Articolo 5

- 1) Corte europea dei diritti umani, III, *Gaitanaru c. Romania*, ricorso n. 26082/05, sentenza del 26 giugno 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111629>

Il ricorrente, un cittadino rumeno nato nel 1956, direttore del *Public contracts department*, ha lamentato la violazione degli artt. 5 e 6 § 1 perché condannato per la prima volta in sede di giudizio di legittimità sulla base di prove ritenute insufficienti e senza che si procedesse a esaminare nuovamente i testimoni sentiti nei gradi di giudizio precedenti.

Sospettato di aver accettato tangenti e aver falsificato documenti, fu assolto dall'accusa di corruzione, ma condannato per abuso di potere e uso di documenti falsi. La sentenza di primo grado fu confermata in appello. In seguito a ricorso in punto di diritto, presentato dalla pubblica accusa dinnanzi alla Corte di cassazione, il ricorrente fu condannato anche per quei reati per i quali era stato assolto nei gradi di giudizio precedenti.

La Corte ha costantemente ribadito che l'equità del processo deve essere valutata nel suo insieme, e che la questione circa l'ammissibilità e la valutazione delle prove rileva solo sul piano del diritto interno. Tuttavia, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la Corte di cassazione abbia effettivamente mancato di procedere all'esame dei testimoni, così come previsto invece nel diritto interno, incorrendo dunque nella violazione dell'art. 6 § 1.

Quanto alla denunciata violazione dell'art. 5, la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

R.B.

Articolo 6 + Articolo 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Michelioudakis c. Grecia*, ricorso n. 54447/10, sentenza del 3 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110181>

Il ricorrente, un cittadino greco nato nel 1960, è stato sottoposto a procedimento penale per induzione alla falsa testimonianza.

Invocando l'art. 6 § 1, il ricorrente ha lamentato l'eccessiva durata del procedimento a suo carico. Invocando, poi, l'art. 13, ha lamentato altresì l'assenza di ricorsi interni al fine di denunciare tale eccessiva durata.

La Corte, dopo aver constatato che il procedimento a carico del ricorrente ha avuto una durata superiore a sette anni, e avendo accertato che i numerosi rinvii non sono addebitabili al ricorrente, ha ritenuto che la durata complessiva del procedimento sia stata eccessivamente lunga, e dunque in violazione dell'art. 6 § 1.

La Corte ha altresì riscontrato una violazione dell'art. 13: infatti, la Corte ha già avuto modo di accertare che l'ordinamento giuridico ellenico non fornisce alcuno strumento effettivo per far valere l'eccessiva durata dei procedimenti.

R.B.

- 2) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *De Ieso c. Italia*, ricorso n. 34383/02, sentenza del 24 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110680>

La Corte condanna l'Italia per violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione con riferimento ad una controversia avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al versamento dell'assegno di invalidità, in ragione dell'eccessiva durata del processo interno.

La Corte constata che, nel caso di specie, il processo principale è durato più di dieci anni per due gradi di giudizio e che tale durata, tenuto conto dei criteri affermati dalla sua giurisprudenza consolidata (complessità del caso, condotta del ricorrente e delle autorità coinvolte, interessi in gioco), non è compatibile con il principio della ragionevole durata dei processi previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione.

La Corte rigetta inoltre l'eccezione del Governo di assenza di pregiudizio rilevante per il ricorrente, per il fatto che, trattandosi di un'indennità avente natura di prestazione vitalizia, l'interesse in gioco nella causa dinanzi ai giudici nazionali non può considerarsi di valore irrisorio.

La Corte infine dichiara irricevibile per manifesta infondatezza la doglianza di violazione dell'articolo 13 della Convenzione relativa alla presunta ineffettività del rimedio Pinto a causa dell'insufficienza della riparazione concessa dalle corti d'appello Pinto.

La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza (*Delle Cave e Corrado c. Italia* e *Simaldone c. Italia*), l'insufficienza dell'indennizzo Pinto non mette in discussione l'effettività di questa via di ricorso.

E.L.

Articolo 6 + Articolo 38

- 1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Damir Sibgatullin c. Russia*, ricorso n. 1413/05, sentenza del 24 aprile 2012

Il sig. Damir Sibgatullin era stato condannato dalla Corte Regionale di Ivanovo (Russia) a diciotto anni di reclusione perché ritenuto responsabile dei reati di rapina e omicidio aggravato, delitti commessi in Uzbekistan, dopo la commissione dei quali l'imputato era fuggito in Russia. L'accusa nei confronti del ricorrente si era basata esclusivamente sulle testimonianze di undici testimoni (uno dei quali era il presunto complice dell'imputato) assunte nella fase delle indagini preliminari. Nessuno dei testimoni era mai comparso nel corso del giudizio e, pertanto, non era stato consentito al ricorrente di porre alcuna domanda ai suoi accusatori. Inoltre, le deposizioni non erano state registrate e, di conseguenza, non era stato possibile apprezzare né le modalità con cui era stato svolto l'esame, né le reazioni, il comportamento e l'attendibilità dei testimoni. Dopo aver premesso che le garanzie stabilite dall'art. 6 § 3 della Convenzione costituiscono aspetti specifici del diritto ad un processo equo previsto dal § 1 dello stesso articolo e che, pertanto, le questioni sollevate dal ricorrente devono essere affrontate contestualmente, la Corte ha preliminarmente escluso che il ricorrente avesse tacitamente rinunciato al suo diritto di esaminare i testimoni. Non esiste alcuna ragione per ritenere che lasciando l'Uzbekistan l'imputato intendesse rinunciare al suo diritto di esaminare i testimoni, né che lo stesso avesse potuto prevedere le conseguenze della sua scelta. La rinuncia a diritti tanto rilevanti deve essere effettuata in maniera inequivoca e richiede il riconoscimento di un minimo di garanzie commisurate all'importanza della rinuncia (*Blake c. Regno Unito*, ricorso n. 68890/01, sentenza del 26 settembre 2006 e *Bonev c. Bulgaria*, ricorso n. 60018/00, sentenza dell'8 giugno 2006). La Corte ha ritenuto che le ragioni fornite dai giudici russi per giustificare l'assenza dei testimoni (legate per lo più alle ragioni economiche per alcuni soggetti, ma del tutto carenti in relazione a cinque degli undici testimoni) non siano convincenti, anche perché il sistema giudiziario russo prevede la possibilità di rimborsare le spese di viaggio sostenute dai testimoni. L'articolo 6 §§ 1 e 3 della Convenzione richiede agli Stati membri di assumere misure effettive per assicurare all'imputato il diritto di esaminare i testimoni a suo carico (*Sadak e Altri c. Turchia*, ricorsi nn. 29900/96, 29901/96, 29902/96 e 29903/96, sentenza del 17 luglio 2001). Da ultimo, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che le autorità russe non hanno trasmesso la documentazione scritta contenente le deposizioni dei menzionati testimoni. Per tutte queste ragioni, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non

sia stato sottoposto ad un processo equo e ha concluso per la sussistenza della violazione degli artt. 6, §§ 1 e 3, e 38 della Convenzione.

M.G.

Articolo 6 + Articolo 1 Protocollo n. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Silickienė c. Lituania*, ricorso n. 20496/02, sentenza del 10 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110261>

Il defunto marito della ricorrente era un alto funzionario dell'amministrazione fiscale, che era stato perseguito con l'accusa di aver costituito e diretto un'associazione criminale volta al contrabbando. Nel 2000 l'autorità giudiziaria aveva fatto sequestrare dei beni appartenenti alla ricorrente, a suo marito e alla madre di quest'ultimo, poiché vi era il fondato sospetto che essi fossero stati acquistati con i proventi dell'attività illecita. La madre del marito della ricorrente aveva ottenuto la restituzione di tali beni impugnando il provvedimento di sequestro, mentre la ricorrente non aveva contestato tale misura. Dopo il suicidio del marito della ricorrente la stessa aveva provato ad ottenere la riabilitazione del compagno. Le autorità lituane proseguirono nel giudizio nei confronti del marito, nominando un avvocato d'ufficio per rappresentare la moglie e la madre del defunto. Nel 2003, rilevata la sussistenza di tutti gli elementi di prova idonei a dimostrare la colpevolezza dell'imputato per i reati contestati, i giudici nazionali decisero di non concedere la riabilitazione e condannarono alcuni coimputati facenti parte della stessa associazione criminale. Inoltre, venne disposta la confisca di alcuni beni, fra i quali rientrava anche l'appartamento in cui abitava la ricorrente e alcune quote sociali di un'azienda di telecomunicazioni, ritenuti proventi delle attività delittuose poste in essere dal marito.

La ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione, per non aver potuto esercitare i suoi diritti di difesa nell'ambito del procedimento penale istaurato nei confronti del marito. La Corte ha sottolineato che, sebbene la ricorrente non fosse stata parte del procedimento

penale istaurato nei confronti del marito per il reato di associazione a delinquere, il procedimento in questione si era svolto nel pieno rispetto delle garanzie difensive. La ricorrente non aveva ritenuto di esercitare alcuna azione nei confronti delle prime misure di sequestro intervenute nel 2000 e, successivamente, non aveva fornito alcuna spiegazione circa la provenienza dei capitali necessari per l'acquisto dei beni confiscati. Inoltre, dopo il processo di primo grado le autorità avevano designato un avvocato per la tutela dei suoi interessi, ma la famiglia del defunto ne aveva designato un altro proprio per la tutela degli interessi patrimoniali della ricorrente.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, siano state offerte alla ricorrente tutte le misure per esercitare appieno i propri diritti difensivi e, di conseguenza, non ha rilevato la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione. Quanto alla supposta violazione della presunzione di non colpevolezza, la Corte ha rilevato che i capitali serviti ad acquistare i beni confiscati non provenivano solo dalle attività criminali poste in essere dal marito della ricorrente, ma da quelle realizzate da tutti i membri dell'associazione a delinquere, i quali erano stati definitivamente condannati. Era stato accertato, inoltre, che per l'acquisto del proprio appartamento la ricorrente aveva ottenuto dei prestiti da una società *offshore* utilizzata per il riciclaggio del denaro sporco dell'associazione a delinquere; pertanto, non può dirsi che la ricorrente sia stata punita per i delitti commessi dal defunto marito e, per questa ragione, va esclusa la violazione dell'art. 6 § 2 della Convenzione.

Avendo accertato che i beni confiscati costituivano il profitto dell'attività criminale posta in essere dall'associazione a delinquere e rilevato altresì il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati membri per la lotta alle gravi fattispecie di reato, la minaccia portata al diritto di proprietà della ricorrente non appare sproporzionato rispetto allo scopo perseguito. Deve escludersi pertanto che vi sia stata violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

M.G.

Articolo 6 + Articolo 2 Protocollo N. 4

- 1) Corte europea dei diritti umani, IV Sezione, *Sarkizov e altri c. Bulgaria*, ricorsi n. 37981/06, 38022/06, 39122/06 e 44278/06, sentenza del 17 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110486>

I ricorrenti erano stati processati e condannati per il reato di sfruttamento della prostituzione. Il procedimento aveva tratto spunto dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da testimoni anonimi che avevano dichiarato di aver lavorato al servizio degli imputati come prostitute. Essi erano stati esaminati dinanzi ad un giudice che ne aveva verificato l'identità pur garantendo il loro anonimato, successivamente era stato consentito agli imputati e ai loro avvocati di porre domande (facoltà quest'ultima di cui la difesa dei ricorrenti non si era avvalsa, sul presupposto della inutilità di porre domande a soggetti dall'identità sconosciuta). Nel corso del processo i testimoni anonimi non vennero mai escussi, ma vennero assunte altre prove a carico degli imputati, consistenti in ulteriori testimonianze, tracce di trasferimenti di denaro ed ulteriori elementi emergenti dalla sottoposizione degli imputati alla misura della sorveglianza speciale e dai controlli alle frontiere. I ricorrenti hanno denunciato che l'impossibilità di esaminare i testimoni anonimi nel corso di una udienza pubblica avrebbe violato l'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione, dato che la sentenza di condanna si sarebbe basata in massima parte sulle deposizioni rilasciate da tali testi nel corso delle indagini preliminari.

La Corte ha ribadito che, benché in linea di principio debba essere consentito all'imputato di esaminare i testimoni a suo carico nel corso del giudizio, esistono delle eccezioni a tale regola, ammissibili a patto che sussistano delle misure di bilanciamento a tutela del diritto di difesa (GC, *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito*, ricorsi nn. 26766/05 e 22228/06, sentenza del 15 dicembre 2011). In primo luogo, devono esistere valide ragioni per consentire ai testimoni di non comparire in giudizio; in secondo luogo occorre verificare attentamente l'attendibilità delle deposizioni anonime. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la decisione di condanna non si era basata esclusivamente né in maniera decisiva sulle testimonianze anonime, essendo stati acquisiti nel corso del giudizio numerosi ulteriori elementi probatori a

carico dei ricorrenti. Per tale ragione la Corte ha ritenuto che non vi sia stata alcuna lesione dell'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione. I giudici di Strasburgo hanno invece ritenuto sussistente nei confronti di due dei quattro ricorrenti la violazione dell'art. 2 §§ 2 e 3 del protocollo n. 4 alla Convenzione, a norma del quale "ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio (...) L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui". Essi, pur essendo accusati di gestire un'organizzazione internazionale volta allo sfruttamento della prostituzione, dopo aver scontato una condanna rispettivamente di tre e di cinque anni di reclusione sono stati sottoposti alla misura del divieto di espatrio senza che fosse stata fornita adeguata motivazione sulla sussistenza dei presupposti applicativi di tale misura e senza consentire un rimedio giurisdizionale per valutare la ragionevolezza e la proporzionalità della misura restrittiva.

M.G.

Articolo 8

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Van der Heijden c. Olanda*, ricorso n. 42857/05, sentenza del 3 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110188>

La ricorrente è una cittadina olandese convivente in maniera stabile con un proprio connazionale dal quale ha avuto dei figli. In seguito ad un'indagine penale, l'uomo è accusato di omicidio e la donna viene chiamata a rendere una testimonianza. Dal momento che tale testimonianza era in grado di nuocere alle ragioni del convivente, la ricorrente si rifiuta di renderla, incorrendo in una violazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Invoca pertanto l'intervento della Corte europea, lamentando la violazione della propria vita

privata e familiare (art. 8) e lamentando altresì di essere stata discriminata in quanto convivente e non moglie (artt. 14 e 8 in combinato disposto).

La Corte non ritiene di dover procedere all'analisi della violazione del principio di non discriminazione.

Rispetto alla violazione dell'art. 8, la Grande Camera riconosce l'ingerenza delle autorità olandesi e, tuttavia, tra l'interesse della ricorrente a non testimoniare per tutelare la propria vita privata e familiare e l'interesse pubblicistico alla tutela della sicurezza nazionale, della difesa dell'ordine nonché della prevenzione dei reati, essa ritiene quest'ultimi interessi come preminenti e afferma come la misura adottata dalle autorità olandesi sia stata proporzionale e necessaria in una società democratica.

Sulla questione della mancata equiparazione tra le coppie sposate, quelle con 'unioni registrate' e le semplici coppie 'di fatto', la Corte ritiene legittima la normativa olandese, sottolineando come la facoltà di astensione configuri un'importante eccezione al dovere generale di testimoniare, ragion per cui è necessario individuare senza dubbi di sorta le categorie che possono beneficiare di tale strumento al fine di evitare che convivenze fittizie vengano invocate per eludere la giustizia.

F.A.

Articolo 9

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Francesco Sessa c. Italia*, ricorso n. 29790/08, sentenza del 3 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110173>

Un avvocato italiano di religione ebraica ricorre alla Corte europea dei diritti umani sostenendo che il rifiuto di un giudice di tener conto delle festività della religione ebraica nella scelta delle date di udienza costituisce violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

Durante un procedimento penale nel quale il ricorrente in veste di avvocato rappresentava una delle parti offese, il giudice delle indagini preliminari di Forlì aveva invitato le parti a scegliere tra due date d'udienza disponibili per

l'espletamento dell'incidente probatorio: 13 e 18 ottobre 2005. L'avvocato ricorrente faceva notare che entrambe le date corrispondevano a giorni festivi nella religione ebraica (*Yom Kippur* e *Sukkot*) e la sua religione non gli permetteva di partecipare alle udienze. Nonostante ciò, il giudice rinviava il procedimento al 13 ottobre 2005. A tale udienza, il g.i.p. prendeva atto dell'assenza dell'avvocato di religione ebraica (che intanto aveva depositato una richiesta di rinvio di tale udienza) e rilevava che secondo l'articolo 401 c.p.p. alle udienze di incidente probatorio è richiesta soltanto la presenza del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini, mentre la presenza del difensore della persona offesa è facoltativa. Il giudice, ritenuto che numerose parti erano coinvolte nel procedimento e che questo doveva essere concluso entro un termine ragionevole, rigettava pertanto la richiesta di rinvio depositata dall'avvocato della parte offesa.

La Corte di Strasburgo, nel valutare il comportamento del giudice italiano, non ritiene che questo possa essere ritenuto in contrasto con la libertà dell'avvocato ricorrente di manifestare liberamente la propria religione. Egli era libero di compiere i propri doveri religiosi e, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 102 c.p.p. un avvocato che non può partecipare ad un'udienza per motivi personali può nominare un sostituto. La Corte, infine, nota che l'interessato non ha dimostrato di aver subito delle pressioni volte a fargli cambiare convinzione religiosa o a impedirgli di manifestare la sua religione o il suo credo.

Anche supponendo che ci sia stata un'interferenza con il diritto espresso nell'articolo 9 della Convenzione, la Corte considera che tale interferenza, prevista dalla legge, fosse giustificata sulla base della esigenza di protezione dei diritti e delle libertà altrui (in particolare, il diritto di tutti alla corretta amministrazione della giustizia) e del principio della durata ragionevole dei procedimenti. Tale interferenza, inoltre, rispetta un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Essa, pertanto, non costituisce una violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

C.P.

Articolo 10

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Gillberg c. Svezia*, ricorso n. 41723/06, sentenza del 3 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110144>

Il ricorrente è un cittadino svedese a capo per diversi decenni di un importante e vasto progetto di ricerca condotto su minori. Il progetto, condotto in ambito universitario, prevedeva l'assoluta riservatezza sulle informazioni sensibili di tutti i partecipanti.

Dato il carattere pubblico della ricerca alcuni medici chiedono ed ottengono tramite provvedimento dell'autorità giudiziaria di poter visionare i risultati della stessa, con le limitazioni dovute al rispetto del trattamento dei dati sensibili. Il ricorrente rifiuta l'accesso e membri del suo staff giungono perfino a distruggere il materiale. Condannato per abuso d'ufficio e per non aver ottemperato agli ordini dell'autorità giudiziaria, il professore ricorre alla Corte europea dei diritti umani lamentando la violazione degli articoli 8 e 10 della Convenzione.

A dire del ricorrente, infatti, le autorità svedesi hanno violato il suo diritto alla riservatezza e, a causa della condanna penale inflittagli, esse avrebbero inoltre violato l'articolo 10 sotto il profilo negativo, imponendo al ricorrente di divulgare il materiale oggetto di ricerca.

La Corte, aderendo all'orientamento del Governo svedese, ritiene insussistente la violazione degli articoli 8 e 10, in quanto la condanna penale non può costituire ingerenza nella vita privata e familiare. Rispetto alla violazione dell'articolo 10, la Corte sottolinea come il materiale che il ricorrente non voleva divulgare era materiale appartenente ad un ente pubblico e pertanto accessibile con le limitazioni imposte dalla tutela della riservatezza dei dati sensibili dei partecipanti alla ricerca.

Con particolare riferimento all'articolo 10 della Convenzione, secondo la Grande Camera la questione verteva sul riconoscimento in capo al ricorrente, come pubblico impiegato, di un proprio diritto, cioè quello di non rendere disponibile il materiale di ricerca nonostante tale materiale non appartenesse a lui ma all'Università di Gothenburg e nonostante il fatto che quest'ultima intendesse uniformarsi alla sentenza della *Administrative Court of Appeal*. Secondo la Corte, tale diritto in capo al ricorrente entrerebbe in conflitto con i diritti di proprietà dell'Università e con il diritto di quei medici che avevano chiesto informazioni nella forma dell'accesso ai pubblici documenti.

Il ricorrente, inoltre, sosteneva che la sua situazione fosse paragonabile a quella dei giornalisti nella protezione delle loro fonti (cfr. *Strobal c. Austria*, ricorso n. 20871/92, decisione del 7 aprile 1994, dove la Commissione europea dei diritti umani ha affermato che la libertà di espressione implica la garanzia del ‘diritto negativo’ a non essere obbligati ad esprimersi). Tuttavia, le informazioni diffuse da un giornalista generalmente appartengono al giornalista stesso o ai media, mentre nel caso di specie il materiale di ricerca era soggetto al principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali ai sensi della legislazione svedese (*Press Act* e *Secrecy Act*). Tale principio “garantisce al pubblico un controllo sullo Stato e le municipalità, contribuisce al libero scambio di opinioni e di idee e all’efficiente e corretta amministrazione dei pubblici affari”.

Il rifiuto del ricorrente, pertanto, confligge con il libero scambio di opinioni e di idee sulla ricerca in questione e, segnatamente, sui metodi usati dai ricercatori nel raggiungere le loro conclusioni (principale oggetto di interesse dei medici richiedenti informazioni). Di conseguenza, la Corte sostiene che la situazione del ricorrente non può essere comparata a quella dei giornalisti nella protezione delle loro fonti.

F.A. e C.P.

Articolo 1 Protocollo n. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Kotov c. Russia*, ricorso n. 54522/00, sentenza del 3 aprile 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110023>

Il ricorrente è un cittadino russo coinvolto nel fallimento (avvenuto nel 1996) dell’istituto bancario presso il quale era titolare di un conto corrente. Non essendo un creditore privilegiato non riesce ad ottenere una tutela sostanziale delle proprie pretese creditorie attraverso i rimedi predisposti dall’ordinamento interno e si rivolge così alla Corte europea lamentando la violazione degli obblighi positivi scaturenti per la Russia dal disposto dell’art. 1 Protocollo n. 1 della Convenzione. La Corte, tuttavia, respinge la richiesta del ricorrente. Essa afferma che dall’art. art. 1 § 1 del Protocollo n. 1 scaturiscono per gli Stati parte, oltre ad obblighi negativi di astensione da attività lesive del diritto, anche obblighi positivi di tutela della proprietà

privata, ma afferma che gli Stati dispongono di un certo margine di discrezionalità. Per tale ragione, la Corte ribadisce che gli Stati non possono essere ritenuti responsabili per l'insolvenza di società private (seppure esercenti attività bancaria) e che, dal momento che le autorità russe, successivamente al fallimento, avevano predisposto un quadro normativo tale da consentire a tutti i creditori di far valere i propri diritti, non poteva configurarsi alcuna violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 da parte della Russia, anche se poi concretamente solo i creditori privilegiati erano riusciti a riottenere il proprio denaro. Tale argomentazione è stata oggetto di critica in una delle *dissenting opinions*, laddove si è posto l'accento proprio sulla circostanza per cui la disciplina sostanziale russa aveva consentito il soddisfacimento delle pretese creditorie solo per i creditori privilegiati, lasciando sforniti di tutela gli altri.

Da notare, inoltre, come la Corte riconosca la propria competenza relativamente a fatti avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione europea in Russia (avvenuta nel maggio 1996).

Si ricorda, infine, che la V sezione della Corte si era già pronunciata sulla questione il 28 giugno 2010, riconoscendo che la violazione dell'art. 1 § 1 del Protocollo n. 1 era effettivamente avvenuta, ma negando il diritto al risarcimento del danno per il ricorrente in quanto la compressione del diritto era stata giustificata dalla salvaguardia dell'interesse generale di cui erano portatori la massa dei creditori.

F.A.

- 2) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Borghesi c. Italia*, ricorso n. 60890/00, sentenza del 22 maggio 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110928>

La Corte condanna l'Italia per violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1 in relazione ad un'occupazione d'urgenza in vista dell'espropriazione per pubblica utilità di un terreno edificabile di 14.297 metri quadri (c.d. espropriazione indiretta o occupazione appropriativa). La sentenza si rifà ai numerosi precedenti in materia: GC, *Guiso Gallisay c. Italia*, ricorso n. 58858/00, sentenza del 22 dicembre 2009; II sezione, *Belvedere Alberghiera S.r.l.*

c. Italie, ricorso n. 31524/96, sentenza del 30 maggio 2000; IV sezione, *Scordino c. Italia (n. 3)*, ricorso n. 43662/98, sentenza del 17 maggio 2005; II sezione, *Velocci c. Italia*, ricorso n. 1717/03, sentenza del 18 marzo 2008.

Nel caso in esame, la Corte osserva che le corti interne, in virtù del principio dell'espropriazione indiretta, hanno ritenuto che la ricorrente avesse perso la proprietà a partire dalla data di realizzazione dell'opera di pubblica utilità; in realtà, in assenza di un atto formale di espropriazione, manca la prevedibilità e risulta lesa il principio della certezza del diritto e della sicurezza giuridica (la doglianza non viene ulteriormente considerata *sub specie* di lesione dell'art. 6, v. §§ 28-29). La Corte riconosce alla ricorrente, alla luce del valore venale del bene al momento della perdita della proprietà, dedotto quando già ottenuto livello nazionale e tenuto conto dell'inflazione, 667.000 euro per il danno materiale (v. § 31 ss.); riconosce inoltre 28.000 euro per l'indisponibilità del terreno per il periodo che va dall'occupazione alla perdita della proprietà e 15.000 a titolo di danno morale (si trattava di un terreno occupato nel 1983 e acquisito alla p.a. nel 1985), oltre a 20.000 euro per le spese di lite.

C.S.

- 3) Corte europea dei diritti umani, GC, *Herrmann c. Germania*, ricorso n. 9300/07, sentenza del 26 giugno 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111690>

La Corte europea torna a pronunciarsi sulle doglianze di un cittadino tedesco proprietario di un appezzamento di terra destinato da una legge federale tedesca ad attività venatorie dietro pagamento di un corrispettivo, su ricorso di un soggetto che si professa contrario per questioni etiche alla caccia.

La V sezione della Corte, in data 20 gennaio 2011 aveva respinto il ricorso, avanzato per violazione dell'art. 1 § 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, ritenendo, in accordo con quanto prospettato dal governo tedesco, che la compressione del diritto di proprietà subita dal ricorrente fosse proporzionata e comunque necessaria in ragione dell'asserita necessità di tutelare l'interesse pubblico ad usufruire di luoghi dove esercitare attività venatorie, nonché di controllare attraverso lo strumento della caccia la fauna del territorio e dunque tutelare l'equilibrio faunistico, in ossequio al disposto del § 2 della sopra citata

disposizione. La Grande Camera investita della questione, uniformandosi ad alcuni precedenti (GC, *Chassagnou ed altri c. Francia*, ricorsi nn. 25088/94, 28331/95, 28443/95, sentenza del 29 aprile 1999, <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58288>; II sezione, *Schneider c. Lussemburgo*, ricorso n. 2113/04, sentenza del 10 luglio 2007, <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-81437>), ribalta la pronuncia della V sezione, affermando che nel caso di specie sussiste la violazione dell'art. 1 § 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, in quanto la limitazione del diritto del ricorrente non può essere considerata proporzionata, perché eccessiva rispetto allo scopo, pur meritevole, perseguito.

F.A.

Articolo 3 Protocollo n. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Scoppola c. Italia (n. 3)*, ricorso n. 126/05, sentenza del 22 maggio 2012

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111044>

La Corte rigetta il ricorso, proposto per violazione del diritto a libere elezioni, e non ritiene sproporzionata la privazione dei diritti civili e politici subita dal ricorrente, condannato prima all'ergastolo e poi a trent'anni di reclusione (dopo la sentenza *Scoppola c. Italia [n. 2]*). In particolare, la Corte ritiene che la perdita dei diritti civili e politici come pena accessoria per determinate condanne prevista dall'ordinamento italiano non sia paragonabile all'istituto che ha dato luogo alla condanna del Regno Unito nella pronuncia GC, *Hirst c. Regno Unito (n. 2)*, ricorso n. 74025/01, sentenza del 6 ottobre 2005. Infatti, mentre l'istituto britannico ha carattere generale, automatico e opera indiscriminatamente, l'istituto previsto nel sistema italiano è collegato alle particolari circostanze del caso e, specificamente, alla durata della condanna.

C.S.

